

PRESTAZIONI DI SERVIZIO HILTI ON!TRACK - ACCORDO DI ABBONAMENTO

Indice:

- **Accordo di abbonamento**
- **Allegato 1: Definizioni**
- **Allegato 2: Capitolato d'oneri**
- **Allegato 3: Service Level Agreement**
- **Allegato 4: Prezzi**
- **Allegato 5: Tutela dei dati e della sfera privata**
- **Allegato 6: Accordo sulle prestazioni di servizio orientate all'impresa**

Il presente accordo di abbonamento per le prestazioni di servizio Hilti ON!Track ("**Accordo**") diviene efficace con la data della Sua accettazione dell'Accordo stesso ("**Data di entrata in vigore**") tra Hilti (Svizzera) AG, Soodstrasse 6, 8134 Adliswil, Svizzera ("**Prestatore**") e Lei ("**Cliente**"). Il Prestatore fornisce la licenza per il software (e i relativi aggiornamenti) necessario a fornire la soluzione come descritta all'Allegato 2 (Capitolato d'oneri), e fornisce al Cliente prestazioni di servizio come descritte all'Allegato 2 (Capitolato d'oneri) e all'Allegato 3 (Service Level Agreement) (definite assieme come "**Prestazione**" o "**Prestazioni**"). Il Cliente desidera fare uso delle prestazioni di servizio. Con queste premesse, le parti concordano quanto segue:

1. Utilizzo della prestazione di servizio da parte del Cliente.

1.1 Obblighi del Prestatore. Il Prestatore mette a disposizione del Cliente le prestazioni di servizio secondo il presente Accordo a partire dal giorno 1 del mese dopo la Data di entrata in vigore. L'estensione concordata e il carattere concordato delle prestazioni di servizio sono elencati esclusivamente all'Allegato 2 (Capitolato d'oneri). Dichiarazioni pubblicamente rilasciate dal Prestatore o dai suoi procuratori in relazione alle prestazioni di servizio sono parte integrante di quanto concordato per contratto soltanto nella misura in cui esse siano state confermate per iscritto dal Prestatore. Le informazioni e i dati tecnici contenuti nell'Allegato 2 (Capitolato d'oneri) e nell'Allegato 3 (Service Level Agreement) non devono essere visti come garanzia in relazione alla qualità delle prestazioni di servizio o come altro tipo di garanzia, a meno che essi non siano stati confermati per iscritto dal Prestatore. Il Prestatore può, di tanto in tanto, aggiornare e migliorare le prestazioni di servizio. I rispettivi aggiornamenti sono parte integrante del presente Accordo. Oltre alla fornitura di update, il Prestatore può offrire upgrade per le sue prestazioni di servizio, i quali sono parte integrante del presente Accordo soltanto se vengono commissionati dal Cliente in un ordine separato e da questi pagati.

1.2 Specifiche di sistema; hardware. Per l'esercizio o l'utilizzo delle prestazioni di servizio da parte del Cliente, è possibile che vengano richieste determinate specifiche di sistema (vedere Allegato 2, Capitolato d'oneri), che il Prestatore può modificare a propria discrezione. La garanzia di determinate specifiche di sistema non fa parte degli obblighi del Prestatore nell'ambito del presente Accordo. Il Cliente è il solo responsabile della garanzia di tutte le specifiche di sistema necessarie all'esercizio o all'utilizzo delle prestazioni di servizio. Per l'esercizio o l'utilizzo delle prestazioni di servizio da parte del Cliente può essere necessario un determinato hardware (vedere Allegato 2, Capitolato d'oneri). Questo non è incluso nel presente Accordo, e il Cliente deve provvedere ad acquistarlo separatamente dal Prestatore. Il Cliente è tenuto a installare gli update per ricevere l'assistenza ai clienti (vedere Allegato 2, Capitolato d'oneri, e allegato 3, Service Level Agreement) e per riparare i danni.

1.3 Altri beneficiari delle prestazioni. Il Prestatore mette a disposizione del Cliente le prestazioni di servizio. Il Cliente può mettere le prestazioni di servizio a disposizione di altri beneficiari. Il Cliente deve sempre preoccuparsi di controllare che i beneficiari delle prestazioni e i dipendenti del Cliente stesso e del beneficiario delle prestazioni utilizzino le prestazioni di servizio in conformità alle condizioni del presente Accordo (compresi i paragrafi 1.4 e 1.5, ma senza limitazione ad essi).

1.4 Obblighi del Cliente. Il Cliente è responsabile dell'utilizzo delle prestazioni di servizio ad opera di tutti gli utenti autorizzati e del rispetto del presente Accordo da parte loro. Il Cliente: (i) ha la responsabilità esclusiva per la correttezza, la qualità e la legittimità di tutti i dati del Cliente, come originariamente forniti al Prestatore da lui o dai suoi beneficiari della prestazione o a loro nome (escluse eventuali inesattezze, errori o violazioni delle leggi vigenti per il Prestatore, a questi riconducibili); e (ii) è tenuto a sforzarsi adeguatamente al fine di impedire che i suoi dipendenti o altre parti terze, tramite i suoi sistemi, abbiano accesso non autorizzato alle prestazioni di servizio o le utilizzino senza autorizzazione, e ha inoltre l'obbligo di informare immediatamente il Prestatore qualora avvenga un simile accesso non autorizzato o un utilizzo non autorizzato.

1.5 Attività vietate. Il Cliente si impegna a utilizzare la prestazione di servizio esclusivamente a scopi commerciali interni; in particolare non gli è permesso: (i) conferire la licenza per la prestazione di servizio a parti terze, conferire sotto-licenze per la prestazione di servizio, venderla, rivenderla, noleggiarla, darla in leasing, trasferirla, cederla, smerciarla, praticare time sharing, offrirla in un ufficio di servizio o renderla accessibile in altri modi ad altre terze parti diverse dagli utenti autorizzati; (ii) utilizzare la prestazione di servizio violando le leggi vigenti; oppure (iii) inviare o salvare materiale illegale, osceno, minaccioso o per altre ragioni illegale o illegittimo, compreso materiale che violi i diritti fondamentali e la tutela della sfera privata. Inoltre, al Cliente non è permesso: (iv) inviare o salvare consapevolmente un codice dannoso; (v) disturbare / distruggere o interrompere consapevolmente l'impresa di servizi o i dati in relazione ad essa; oppure (vi) tentare di accedere senza autorizzazione alla prestazione di servizio o ai sistemi o alle reti ad essa connessi. Dal canto suo, il Prestatore si impegna a: (i) non disturbare / distruggere o interrompere l'impresa di servizi o i dati in relazione ad essa, qualora ciò non sia espressamente permesso nel presente Accordo; e (ii) non tentare di accedere senza autorizzazione ai dati del Cliente o ai sistemi o reti ad egli appartenenti, a meno che (a) il Cliente non abbia autorizzato tali accessi; (b) tali accessi non siano permessi dalle condizioni del presente Accordo; oppure (c) tali accessi non siano necessari per la fornitura delle prestazioni di servizio.

2. Prestazioni di servizio orientate all'impresa.

Prestatore e Cliente possono concordare la fornitura di prestazioni di servizio orientate all'impresa da parte del Prestatore al Cliente. In tal caso, per queste prestazioni si applicano le disposizioni dell'Allegato 6 (Accordo sulle prestazioni di servizio orientate all'impresa). Per l'esercizio o l'utilizzo delle prestazioni di servizio da parte del Cliente possono essere necessarie determinate prestazioni di implementazione che devono essere acquistate separatamente dal Cliente secondo le disposizioni aggiuntive all'Allegato 6.

3. Tariffe, fatturazione e imposte.

3.1 Tariffe. Come corrispettivo per la fornitura delle prestazioni di servizio da parte del Prestatore, il Cliente gli versa le tariffe riportate alla tabella dei prezzi all'Allegato 4 (Prezzi) per l'abbonamento / gli abbonamenti scelto/i e acquistato/i dal Cliente. Per la durata dell'Accordo, il Prestatore può modificare le tariffe soltanto in conformità al paragrafo 10, come spiegato più avanti. Il Cliente versa tutte le tariffe indicate all'Allegato 4 (Prezzi) in conformità a questo paragrafo 3 e alle disposizioni dell'Allegato 4 (Prezzi). Salvo diversamente concordato al presente Accordo, tutte le tariffe sono indicate e sono da pagarsi in CHF.

3.2 Tariffa per l'abbonamento mensile. Il Prestatore fattura al Cliente le prestazioni di servizio da fornirsi nel rispettivo mese completo in anticipo, il primo giorno del mese corrispondente, salvo diversamente concordato dalle parti.

3.3 Fatture. Tutte le fatture sono pagabili entro quindici (15) giorni dalla data di fatturazione. Il Prestatore mette a disposizione del Cliente tutte le informazioni, i documenti e i disegni di cui egli ha bisogno per verificare la correttezza delle fatture.

3.4 Ritardo di pagamento. In caso di ritardo di pagamento del Cliente, questi è tenuto a versare per ogni anno interessi di mora dell'ammontare di cinque (5) punti percentuali al di sopra del tasso di interesse base dell'importo dovuto. Indipendentemente da questo, il Prestatore ha diritto a far valere un danno maggiore dovuto al ritardo secondo il diritto vigente.

3.5 Imposte. Salvo esplicita diversa indicazione, tutte le indicazioni dei prezzi si intendono al netto dell'IVA legale.

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

4. Diritti di proprietà.

4.1 © Hilti Aktiengesellschaft 2015. La società per azioni Hilti Aktiengesellschaft, con sede in Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein, mantiene la proprietà esclusiva e illimitata del software e si riserva tutti i diritti di proprietà intellettuale sul software stesso (inclusi gli update e gli upgrade), a meno che non sia espressamente previsto diversamente nel presente Accordo. Il Prestatore è autorizzato da Hilti Aktiengesellschaft a concedere al Cliente i diritti sul software (inclusi gli update e gli upgrade) in conformità ai termini del presente Accordo.

4.2 **Riserva di diritti.** Con riserva dei diritti limitati espressamente accordati nell'ambito del presente Accordo, il Prestatore si riserva tutti i diritti sulle prestazioni di servizio, in particolare tutti i diritti di proprietà intellettuale ad esse connessi. Nell'ambito del presente Accordo non si accordano al Cliente altri diritti oltre a quelli qui espressamente elencati. Il Cliente si riserva tutti i diritti sui suoi dati, su altri software non di proprietà del Prestatore e su altra proprietà intellettuale alla quale il Prestatore potrà avere accesso di tanto in tanto nel corso della fornitura delle sue prestazioni di servizio.

4.3 **Concessione di diritti.** Il Prestatore accorda al Cliente un diritto non esclusivo e non trasferibile all'accesso remoto alla prestazione di servizio e all'utilizzo delle funzionalità di servizio secondo il presente Accordo e per la durata dello stesso. Questo diritto di utilizzo comprende il diritto alla fornitura delle prestazioni di servizio ai beneficiari delle stesse e all'utilizzo delle prestazioni da parte dei beneficiari. Questo diritto di utilizzo comprende il diritto non esclusivo e non trasferibile del Cliente e/o dei suoi beneficiari della prestazione a creare una copia del software applicativo per smartphone, necessario alla fornitura della soluzione come descritta all'Allegato 2 (Capitolato d'oneri), allo scopo di rivendicare o di esercitare le prestazioni di servizio secondo il presente Accordo. Il Cliente e/o i beneficiari della prestazione sono autorizzati a utilizzare le prestazioni di servizio e le funzioni indicate secondo la descrizione contenuta all'Allegato 2 (Capitolato d'oneri).

4.4 **Manuali e documentazione.** Il Prestatore mette a disposizione manuali e documentazione adatti per la prestazione di servizio, che possono essere scaricati online dal Cliente. Questi contengono descrizioni dettagliate delle funzioni della prestazione di servizio e permettono al Cliente di utilizzarla secondo l'Accordo. Il Prestatore aggiorna i manuali e la documentazione con adeguata puntualità, qualora ciò sia necessario dopo un'avvenuta modifica delle prestazioni di servizio.

4.5 **Limitazioni.** Il Cliente non è autorizzato (i) a modificare il software alla base delle prestazioni di servizio, a copiarlo o a creare opere derivate basate su di esso; (ii) alla creazione di "frame" su contenuti appartenenti alla prestazione di servizio o al loro "specchiamento", nella misura in cui ciò non avvenga all'interno della rete Intranet propria del Cliente e soltanto per un suo scopo commerciale interno, (iii) ad attuare un'involuzione o una decompilazione della prestazione di servizio o di parti di essa, se ciò non è ammesso per legge; (iv) ad accedere alla prestazione di servizio con l'intenzione di sviluppare con il suo aiuto un prodotto commerciale o una prestazione commerciale di qualunque tipo; (v) a copiare proprietà, funzioni, interfacce o grafici della prestazione di servizio o di parti della stessa; oppure (vi) a utilizzare la prestazione di servizio in un modo tale che vada al di là dell'estensione dell'utilizzo permesso nel presente Accordo.

4.6 **Dati del Cliente.** Nel rapporto tra Cliente e Prestatore, il Cliente (o il rispettivo beneficiario della sua prestazione) è proprietario dei suoi dati Cliente e (nella misura in cui questi dati Cliente comprendano dati personali), è al contempo il responsabile del controllo dei dati (ai sensi delle leggi vigenti sulla tutela dei dati) per tali dati Cliente. Il Prestatore è autorizzato ad accedere ai dati Cliente soltanto nella misura in cui: (i) sia necessario per gestire problemi in relazione alla fornitura della prestazione di servizio o altri problemi tecnici, (ii) sia necessario per fornire questi dati Cliente a utenti autorizzati, (iii) sia necessario per svolgere i suoi compiti in relazione all'implementazione o al test degli update, (iv) sia necessario per fornire le sue prestazioni di servizio, (v) venga richiesto dal Cliente in forma scritta oppure (vi) sia espressamente permesso nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo (compresi i suoi allegati) oppure da espressa autorizzazione del Cliente. Le parti contraenti si accordano sul fatto che il Prestatore e/o le sue imprese collegate possano utilizzare i dati clienti in forma anonimizzata (ossia in una forma che non possa essere messa in relazione a determinati clienti o a singoli dipendenti), al fine di sviluppare ulteriormente i servizi e i prodotti del gruppo imprenditoriale Hilti, di mantenerli e di migliorarli, con lo scopo di adattare i servizi e i prodotti stessi alle esigenze dei clienti e di utilizzarli per la durata del presente Accordo e in seguito a scopi di ricerca di mercato. Il Prestatore può accedere ai dati Cliente e ai sistemi o reti e agli apparecchi in relazione con essi nella misura in cui ciò sia necessario per la fornitura delle prestazioni di servizio e/o per prestazioni di manutenzione e/o assistenza in accesso remoto, come descritto più precisamente al paragrafo 2.5 dell'Allegato 3 (Service Level Agreement).

4.7 **Input da parte del Cliente.** Il Cliente accorda al Prestatore una licenza gratuita, valida a livello mondiale, trasferibile, con la possibilità di concedere sotto-licenze, irrevocabile e senza limiti di tempo per l'utilizzo degli input del Cliente ovvero per l'integrazione degli input del Cliente nelle prestazioni di servizio. Il Prestatore non è in alcun modo obbligato a implementare gli input del Cliente nelle prestazioni di servizio sotto forma di update, upgrade o in altra forma.

5. Riservatezza.

5.1 **Riservatezza.** Nessuna delle parti contraenti è autorizzata a inoltrare all'altra parte o utilizzare informazioni confidenziali a scopi che non siano oggetto del presente Accordo, a meno che l'altra parte non lo abbia precedentemente autorizzato in forma scritta o che un tale procedimento sia necessario per legge e ammissibile nell'ambito del paragrafo 5.3 sotto.

5.2 **Tutela delle informazioni.** Ciascuna delle parti contraenti si impegna a tutelare le informazioni confidenziali dell'altra parte nello stesso modo in cui tutela le proprie informazioni confidenziali di natura comparabile (dove tuttavia in nessun caso applica meno di una misura ragionevole di cautela e adeguati standard tecnologici di settore).

5.3 **Rivelazione forzata.** Qualora una parte contraente sia tenuta per legge a rivelare informazioni confidenziali dell'altra parte, essa la informa tempestivamente di questa circostanza, nella misura in cui ciò sia legalmente ammissibile, e mette a disposizione a proprie spese aiuti in misura adeguata se l'altra parte desidera impedire o contestare una tale rivelazione.

5.4 **Mezzi legali.** Se una delle parti contraenti rivela o utilizza informazioni confidenziali dell'altra parte in violazione delle disposizioni sulla riservatezza ai sensi del presente Accordo (oppure se minaccia di rivelarle o pubblicarle), l'altra parte è legittimata, fermi restando tutti i mezzi legali disponibili, a interrompere un tale procedimento tramite disposizione d'urgenza del tribunale sulla cessazione dello stesso, dove le parti riconoscono che tutti gli altri mezzi legali a disposizione sono insufficienti.

5.5 **Disposizione di esclusione.** Non fanno parte delle informazioni confidenziali le informazioni che: (i) sono già generalmente note al pubblico o vengono rese note senza che sia imputabile a una delle parti contraenti una violazione dei propri obblighi; (ii) erano già note a una parte prima della loro rivelazione ad opera dell'altra parte, senza che sia imputabile a una delle parti contraenti una violazione dei propri obblighi; (iii) sono state sviluppate da una parte in maniera indipendente, senza che sia imputabile a una delle parti contraenti una violazione dei propri obblighi; o che (iv) sono state comunicate a una parte da un terzo, senza che sia imputabile a una delle parti contraenti una violazione dei propri obblighi (con il presupposto che questi dati Cliente contenenti dati personali vengano elaborati secondo le prescrizioni del presente Accordo (compresi i suoi allegati), anche se le stesse informazioni sono generalmente note, se sono pubblicamente accessibili o se il Prestatore può accedervi in altro modo, da altre fonti).

6. Disponibilità della prestazione di servizio; periodi di interruzione programmata dei servizi.

6.1 **Disponibilità della prestazione di servizio.** Il Prestatore (i) mette a disposizione la prestazione di servizio per il Cliente come descritta all'Allegato 2 (Capitolato d'oneri) e (ii) mette in atto tutti gli sforzi economicamente adeguati per fornire la prestazione di servizio in conformità agli obiettivi di disponibilità annuali come da SLA all'Allegato 3 (Service Level Agreement). Allo scopo di fornire le prestazioni di servizio, il Prestatore è supportato da Hilti Asia IT Services e dalla società per azioni Hilti Aktiengesellschaft. Tutte le tariffe o altri onorari che il Cliente è tenuto a versare in relazione al presente contratto sono dovuti esclusivamente al Prestatore.

7. Ambito di applicazione del servizio.

7.1 **Restrizioni d'uso.** Il Cliente è tenuto a rispettare le restrizioni funzionali e d'uso, nonché tutte le regole, gli standard, le specifiche, le direttive, i codici di legge e i codici industriali (se applicabili), che sono definiti o richiamati nella sezione 8 dell'Appendice 2 e le ipotesi in essa contenute (di seguito definiti individualmente e collettivamente come "Regolamenti"), e a tenerne conto durante l'utilizzo del servizio.

7.2 **Clienti aziendali.** I servizi sono pensati e concepiti esclusivamente per essere utilizzati da clienti commerciali professionali nell'edilizia e nella fornitura, nella costruzione di sistemi energetici e nella manutenzione degli edifici e non in altre aree di business o da clienti privati ("Ambito di applicazione"). Nei limiti consentiti dalla legge, Hilti rifiuta qualsiasi rivendicazione di garanzia e responsabilità, nonché i rimedi legali derivanti dall'utilizzo del servizio da parte del Cliente al di fuori dell'ambito di applicazione.

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

8. Compensazione da parte del Cliente

8.1 Esonero di responsabilità. Il Cliente solleva il Prestatore da e contro qualsiasi pretesa e/o multa di terzi in base a quanto segue: (i) all'utilizzo dei servizi da parte del Cliente, nella misura in cui ciò violi le norme, come descritto al precedente paragrafo 7.1; (ii) alla violazione delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati da parte del Cliente o (iii) di dati del cliente, altre informazioni o documenti caricati o utilizzati insieme ai servizi, a condizione che il Cliente sia prontamente informato per iscritto di tale reclamo o ammenda. La mancata comunicazione senza indugio non esonera il Cliente dagli obblighi di cui al presente paragrafo, a meno che il Cliente non dimostri di essere stato materialmente colpito da tale inadempimento. Su richiesta del Cliente, il Prestatore deve cooperare adeguatamente per difendersi da tale pretesa. Il Cliente è tenuto a risarcire il Prestatore per i costi sostenuti al riguardo. Nel caso in cui il Prestatore decida in tal senso, il Cliente ha la facoltà esclusiva di respingere o conciliarsi con la pretesa, a condizione che tale conciliazione non includa alcun pagamento da parte del Prestatore o l'ammissione di comportamenti scorretti da parte sua.

9. Ricorso in caso di difetti.

9.1 Garanzia. Il Prestatore garantisce che i servizi siano forniti conformemente alla descrizione di cui all'Appendice.

9.2 Limitazioni della garanzia Con l'eccezione dei casi di cui al precedente paragrafo 9.1, il Prestatore non fornisce alcuna garanzia e declina espressamente ogni altra garanzia, condizione e assicurazione, indipendentemente che ciò avvenga in maniera orale, scritta o implicita o mediante l'uso di servizi, tra cui la commerciabilità e l'idoneità di servizi per uno scopo particolare, il soddisfacimento delle esigenze del cliente da parte dei servizi o la qualità soddisfacente degli stessi. Il Prestatore non garantisce che i servizi siano esenti da difetti o vizi. Il Prestatore non garantisce che i servizi non causeranno alcuna perdita o danno, derivante dalla trasmissione di dati attraverso reti o strutture di comunicazione. Il Prestatore non sarà responsabile per eventuali problemi, circostanze, ritardi, omissioni o altre perdite o danni, derivanti da o in connessione con la rete o i collegamenti di telecomunicazione del Cliente o causati da Internet.

9.3 Mezzi legali in caso di vizi. Il Cliente informa per iscritto il Prestatore, entro un termine adeguato, di tutti i presunti vizi della prestazione di servizio, presentando anche una corrispondente descrizione del vizio. Tutti i vizi devono essere riparati dal Prestatore entro un termine adeguato. Il Prestatore può decidere a propria discrezione se riparare un determinato vizio tramite riparazione o nuova fornitura. Il Prestatore può riparare un vizio anche tramite accesso remoto. A questo scopo egli è autorizzato ad accedere a distanza a dati Cliente, sistemi e/o apparecchi del Cliente. Se il Prestatore non è in grado di riparare il vizio entro un termine adeguato, il Cliente può (i) esigere una riduzione delle tariffe per le prestazioni di servizio oppure (ii) recedere dal presente Accordo di abbonamento, se il Prestatore non ha riparato lo stesso vizio in questione entro un termine adeguato dopo due tentativi di seguito, e/o (iii) far valere un diritto di risarcimento danni ai sensi del diritto vigente e ai sensi del paragrafo 10.

10. Limitazione di responsabilità.

10.1 Limitazione di responsabilità. Il Prestatore risponde soltanto in caso di intento illecito o negligenza grave.

(i) Der Dienstleister haftet für Verstöße gegen wesentliche Vertragspflichten bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens, der als typisch für diese Vertragsart anzusehen ist; (ii) der Dienstleister haftet nicht für Schäden, die auf leicht fahrlässige Verstöße gegen jede Art sonstiger entsprechend geltender Sorgfaltspflichten zurückzuführen sind.

10.2 Eccezioni. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non valgono per la responsabilità obbligatoriamente prescritta per legge, soprattutto in relazione alla responsabilità ai sensi della Legge sulla responsabilità per danno da prodotti. Inoltre, tali limitazioni della responsabilità non valgono o non valgono nella stessa misura qualora il Prestatore abbia assicurato particolari garanzie.

10.3 Spese non necessarie. Per quanto riguarda la responsabilità del Prestatore per spese non necessarie, si applicano le sezioni 10.2 e 10.3 mutatis mutandis.

10.4 Obbligo del Cliente all'impedimento e alla riduzione dei danni. Il Prestatore crea quotidianamente copie di sicurezza di tutto il sistema sul quale vengono salvati i dati Cliente, al fine di permettere il ripristino di tali dati di sistema in caso di una perdita di dati. Tuttavia, il Prestatore non può ripristinare i dati di singoli clienti, come ad esempio in caso di perdita di dati accidentale provocata dal Cliente. Pertanto sta al Cliente adottare misure adeguate al fine di impedire e ridurre i danni dovuti a perdite di dati.

11. Durata e recesso.

11.1 Durata. Il presente Accordo si stipula a tempo indeterminato.

11.2 Recesso. Ciascuna delle parti contraenti può recedere (i) da tutto l'Accordo o (ii) da ogni singolo piano di abbonamento entro 60 giorni, per iscritto, alla fine del mese di calendario.

11.3 Recesso per motivo importante. Inoltre, ogni parte contraente può recedere dal presente Accordo per motivo importante, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

11.4 Conseguenze del recesso dal presente Accordo. In caso di terminazione del contratto, il Cliente si impegna a interrompere immediatamente l'utilizzo della prestazione di servizio e a non accedervi più (tranne come sotto indicato). Un recesso non solleva il Cliente dal suo obbligo al pagamento delle tariffe esigibili maturate fino alla data dell'entrata in vigore del recesso stesso (con riserva di eventuali diritti di ritenzione o altri diritti del Cliente).

11.5 Restituzione dei dati del cliente. Durante il periodo di validità di quest'Accordo, e successivamente per un periodo di sessanta (60) giorni, il Cliente ha il diritto di estrarre i propri dati cliente utilizzando i normali servizi del Prestatore. Trascorso tale periodo di sessanta (60) giorni, il Prestatore è tenuto a cancellare o almeno a bloccare i dati del Cliente, come previsto al paragrafo 4.6, fatto salvo il diritto d'uso dei dati stessi in forma anonima da parte del Prestatore. Su richiesta del Cliente, il Prestatore assisterà il cliente nella raccolta dei propri dati in caso di risoluzione del contratto, nella misura usuale nel settore. Qualora il Prestatore debba accedere ai dati del Cliente, quest'ultimo dà il suo consenso con il presente Accordo.

11.6 Disposizioni definitive. Tutte le disposizioni del presente Accordo che, secondo il loro stesso contenuto, continuano ad esistere oltre la terminazione del presente Accordo, valgono anche dopo la terminazione del presente Accordo, ad eccezione di: (i) paragrafo 1 "Utilizzo della prestazione di servizio da parte del Cliente" e suoi sotto-paragrafi e (ii) paragrafo 11.1 "Durata", i quali non continuano a valere dopo la terminazione dell'Accordo.

12. Modifiche all'Accordo e/o alle tariffe.

12.1 Modifiche all'Accordo. Il Prestatore si riserva il diritto di modificare l'Accordo e/o le tariffe ("**Modifica**"). Il Prestatore informa il Cliente almeno sei (6) settimane in anticipo di una prossima modifica ("**Comunicazione di modifica**"). Il Cliente può contestare una tale modifica fino a due (2) settimane prima della sua entrata in vigore ("Data di entrata in vigore della modifica"). La mancata contestazione da parte del Cliente entro il termine si considera un'approvazione alla modifica, la quale diviene efficace alla Data di entrata in vigore della modifica. Qualora il Cliente contesti entro il termine, il Prestatore può scegliere di portare avanti il presente Accordo con il Cliente alle condizioni attuali, senza applicare la modifica, oppure di recedere dall'Accordo alla Data di entrata in vigore della modifica. Nella comunicazione di modifica, il Prestatore segnalerà espressamente al Cliente il diritto di recesso del Prestatore, i termini per la contestazione da parte del Cliente, la Data di entrata in vigore della modifica e le conseguenze della mancata contestazione nei confronti della comunicazione di modifica.

12.2 Modifiche alle tariffe. Le tariffe indicate all'allegato 4 (Prezzi) rimangono inalterate per un periodo di dodici (12) mesi dopo la Data di entrata in vigore del presente Accordo, e nel corso di questi dodici (12) mesi il Prestatore non può aumentare le tariffe stesse. Allo scadere dei primi dodici (12) mesi della durata del contratto, il Prestatore può aumentare unilateralmente le tariffe di fino al tre per cento (3%) all'anno, senza dover rispettare il procedimento per l'introduzione di una modifica come descritto al paragrafo 10.1 sopra, e senza che il Cliente abbia diritto di contestazione.

13. Disposizioni generali.

13.1 Relazione tra le parti contraenti. Le parti contraenti sono indipendenti l'una dall'altra. Il presente Accordo non crea alcuna partnership, franchising, joint venture, agenzia o relazione fiduciaria, né alcun rapporto di lavoro tra le parti contraenti, e non viene stipulato con questa intenzione.

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

- 13.2 Comunicazione.** Tutte le comunicazioni nell'ambito del presente Accordo devono essere trasmesse almeno in forma di testo (forma scritta, fax o e-mail), a meno che disposizioni del presente Accordo non richiedano espressamente una forma diversa. Le comunicazioni del Prestatore avvengono via e-mail all'indirizzo / agli indirizzi e al contatto / ai contatti di riferimento che il Cliente ha indicato al Prestatore al momento della creazione del suo account Cliente per la prestazione di servizio. Le comunicazioni del Cliente avvengono via e-mail all'indirizzo del rispettivo Prestatore (<https://ontrack.hilti.com/Cirrus/#/hiltiAddress>). Inoltre, le comunicazioni tra le parti possono essere inviate a un altro indirizzo / altri indirizzi indicati reciprocamente dalle parti. La frase precedente vale soprattutto per il caso in cui le comunicazioni avvengano in forma scritta. Le parti sono tenute a informarsi tempestivamente a vicenda su modifiche dei dati di contatto che si sono reciprocamente indicate.
- 13.3 Subappaltatori.** Il Prestatore può incaricare subappaltatori della fornitura delle prestazioni di servizio. Se la fornitura di prestazioni di servizio assegnate a un subappaltatore richiede l'elaborazione di dati personali, valgono i requisiti e gli obblighi come descritti ai paragrafi 14.1 e 14.2.
- 13.4 Cessione di diritti o doveri.** Nessuna delle parti contraenti è legittimata a trasferire a terzi diritti o doveri risultanti dal presente Accordo, senza la previa autorizzazione scritta dell'altra parte (l'approvazione può essere negata solo per motivo importante).
- 13.5 Diritto applicabile.** Il presente Accordo è soggetto esclusivamente al diritto svizzero, in esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili.
- 13.6 Foro competente.** Il foro competente per le controversie relative al presente Accordo è il tribunale competente presso la sede legale del Prestatore. Il Prestatore ha tuttavia il diritto d'intentare un'azione legale in un tribunale la cui giurisdizione si estende alla sede del Cliente. Tutte le parti riconoscono la competenza di questi tribunali e rinunciano a qualsiasi contestazione nei confronti del foro competente.
- 13.7 Ulteriori disposizioni.** Il presente Accordo compresi tutti gli allegati rappresenta l'intero Accordo tra le parti in relazione all'oggetto del contratto. Oltre al presente Accordo non valgono altri accordi contrattuali, intese, garanzie, consensi, assicurazioni o obblighi. Il presente Accordo sostituisce tutti i precedenti accordi, offerte o dichiarazioni rilasciati in forma scritta od orale in relazione all'oggetto del contratto. Nessuna modifica, integrazione o dichiarazione di rinuncia alle disposizioni del presente Accordo diviene giuridicamente valida se non effettuata in forma scritta e sottoscritta dalla parte nei confronti della quale viene fatta valere la modifica, integrazione o dichiarazione di rinuncia in questione. In caso di contraddizione tra questo Accordo e uno o più degli allegati o documenti ad esso acclusi ai quali si rimanda in questa sede, questa documentazione va interpretata nel suo complesso, per quanto ragionevolmente fattibile. In caso di dubbi, tuttavia, tali documenti vanno interpretati nell'ordine seguente: (1) il presente Accordo; e (2) i relativi allegati. Nonostante tutte le eventuali dichiarazioni contrarie collegate al presente Accordo, l'inserimento nel presente Accordo di disposizioni o condizioni contenute in un ordine del Cliente o in altre documentazioni degli ordini del Cliente come parti integranti dell'Accordo stesso non è ammesso, e tutte queste disposizioni o condizioni sono nulle e non valide.
- 14 Tutela dei dati, subappaltatori e sicurezza dei dati.**
- 14.1 Tutela dei dati.** In relazione all'elaborazione dei dati Cliente allo scopo del presente Accordo, il Cliente stipula con il Prestatore, Hilti Aktiengesellschaft e Hilti Asia IT Services (Hilti Aktiengesellschaft, Hilti Asia IT Services e il Prestatore vengono definiti collettivamente "**Elaboratori dei dati**") un "**Accordo sull'elaborazione dei dati**" (Data Processing Agreement, "DPA") come spiegato all'Allegato 5 (Tutela dei dati e della sfera privata). Tutte le tariffe o altri onorari che il Cliente è tenuto a versare in relazione al presente contratto sono dovuti esclusivamente al Prestatore.
- 14.2 Subappaltatori.** Gli elaboratori dei dati possono trasmettere i loro obblighi nell'ambito dell'Accordo sull'elaborazione dei dati in conformità con le disposizioni del presente Accordo sull'elaborazione dei dati a imprese e/o terze parti connesse gli elaboratori dei dati ("**Subappaltatori**"). Una lista dei subappaltatori messi sotto contratto dagli elaboratori dei dati alla Data di entrata in vigore è disponibile al sito internet <https://ontrack.hilti.com/subprocessors>. Con il presente, il Cliente approva l'incarico di questi subappaltatori. Per la durata dell'Accordo, gli elaboratori dei dati informano il Cliente con almeno quattro (4) settimane d'anticipo prima di dare accesso ai dati Cliente ("**Data di entrata in vigore del cambio di subappaltatore**") a un nuovo subappaltatore ("**Comunicazione di cambio di subappaltatore**"). Qualora il Cliente non sia d'accordo con l'incarico del nuovo subappaltatore, egli può recedere dall'Accordo entro due (2) settimane prima della Data di entrata in vigore del cambio di subappaltatore, allegando una motivazione nella quale presenta i suoi motivi ricostruibili del rifiuto del subappaltatore. Nella misura in cui il Cliente non contesti la comunicazione di cambio di subappaltatore secondo il procedimento descritto sopra, ciò si considera una dichiarazione di approvazione del nuovo subappaltatore. Gli elaboratori dei dati hanno inoltre la responsabilità per il rispetto degli obblighi dei loro subappaltatori nell'ambito dell'Accordo sull'elaborazione dei dati.
- 14.3 Titolare del trattamento dei dati.** In relazione al trattamento dei dati personali, l'utente autorizzato durante l'utilizzo del servizio è il Cliente, il quale, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è pienamente ed esclusivamente responsabile del rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati, incluso, ma non limitato a, ottenere il consenso dell'utente autorizzato nella misura necessaria, se necessario. L'Allegato 1 dell'Appendice 2 contiene una panoramica non vincolante e puramente esplicativa delle categorie di dati e delle finalità per le quali il Cliente può trattare tali categorie di dati in qualità di responsabile del trattamento, finalizzato all'utilizzo del servizio. In caso di violazione di una valida legge sulla protezione dei dati, il Cliente è tenuto a informare immediatamente il Prestatore in merito a tale violazione, oltre all'obbligo di notifica ai sensi della legge applicabile sulla protezione dei dati, indicando il periodo di tempo, nonché i processi e le misure con cui il Cliente desidera correggere la violazione. In questo caso, il Prestatore avrà il diritto di sospendere l'accesso al servizio a sua esclusiva discrezione, fino a quando la causa della violazione non sia stata risolta dal Cliente.
- 14.4 Dichiarazione.** Il Cliente dichiara che il suo utilizzo della prestazione di servizio non è in contraddizione con le leggi e le prescrizioni che egli è tenuto a rispettare. Il Cliente riconosce di avere un obbligo indipendente al rispetto di tutte le leggi per lui applicabili.
- 15 Definizioni.** Il significato dei concetti è definito nell'Accordo tra parentesi ("...") e all'Allegato 1 (Definizioni).

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

ALLEGATO 1

Definizioni

Definizioni

Con "**Accordo**" si intende il presente Accordo di abbonamento con tutti i relativi allegati o appendici.

"**Mezzo di produzione**" ha il significato stabilito al paragrafo 1.2 dell'Allegato 2 (Capitolato d'oneri).

"**Mezzo di produzione**" ha il significato stabilito al paragrafo 1 dell'Allegato 4 (Prezzi).

"**Quantità di mezzi di produzione**" ha il significato stabilito al paragrafo 1 dell'Allegato 4 (Prezzi).

"**Utenti autorizzati**" definisce i dipendenti del Cliente e/o del beneficiario della prestazione autorizzati dal Cliente all'utilizzo dei servizi.

"**Modifica**", "**Data di entrata in vigore della modifica**" e "**Comunicazione di modifica**" hanno il significato fissato al paragrafo 10 dell'Accordo.

Con "**Informazioni confidenziali**" si definiscono (a) il software che è parte delle prestazioni di servizio e il rispettivo codice sorgente; (b) i dati Cliente; e (c) le informazioni commerciali e tecniche delle parti contraenti, comprese, ma senza limitazione ad esse, tutte le informazioni in relazione a piani software, design, costi, prezzi e nomi, nonché finanze, piani di marketing, possibilità commerciali, personale, ricerca, sviluppo e competenze.

"**Carattere concordato per contratto**" ha il significato stabilito al paragrafo 1.1 dell'Accordo.

"**Cliente**" ha il significato stabilito nell'introduzione.

Con "**Dati Cliente**" si definiscono i dati e le informazioni che vengono messi a disposizione del Prestatore dal Cliente o dai beneficiari della prestazione, oppure a nome del Cliente o dei beneficiari della prestazione, in connessione alle prestazioni di servizio.

Con "**Input Cliente**" si definiscono stimoli, desideri di miglioramento, consigli o altro feedback del Cliente o degli utenti autorizzati in relazione all'esercizio o alla funzionalità della prestazione.

"**Assistenza clienti**" ha il significato stabilito all'Allegato 2 (Capitolato d'oneri).

"**Servizio di integrazione dati**" ha il significato stabilito al paragrafo 1.1 dell'Allegato 2 (Capitolato d'oneri).

"**Accordo sull'elaborazione dei dati**" ed "**Elaboratori dei dati**" hanno il significato stabilito al paragrafo 12.1 dell'Accordo.

"**Documentazione**" ha il significato stabilito al paragrafo 4.3 dell'Accordo.

"**Subappaltatore**", "**Comunicazione di cambio di subappaltatore**" e "**Data di entrata in vigore del cambio di subappaltatore**" hanno il significato stabilito al paragrafo 12.2 dell'Accordo.

Con "**Vizio**" si intende una differenza della prestazione di servizio rispetto al carattere concordato per contratto, come da paragrafo 1.1 dell'Accordo.

Con "**Dipendenti**" si definiscono i dipendenti, i consulenti, gli occupati dipendenti, lavoratori indipendenti o pensionati del Cliente o del beneficiario della prestazione.

"**Data di entrata in vigore**" ha il significato stabilito nell'introduzione.

Con "**Hardware**" si intendono le parti o i componenti fisici come descritto all'allegato 2 (Capitolato d'oneri), di cui il Cliente può potenzialmente aver bisogno per utilizzare le prestazioni di servizio; ne fanno parte gli scanner per codici a barre e diversi tipi di etichetta per i mezzi di produzione.

Con "**Tariffe**" si intendono tutti i costi che il Cliente deve pagare al Prestatore per i suoi servizi.

"**Il campo di applicazione**" è quello definito nella sezione 7.2 del presente Accordo.

Con "**Codice dannoso**" si intendono virus, worm, trojan e altri codici, file, script, agenti o programmi pericolosi.

Con "**Hilti Aktiengesellschaft**" si intende la società per azioni Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein.

Con "**Hilti Asia IT Services**" si intende la società Hilti Asia IT Services Sdn. Bhd, Unit 7-01, Level 7, Symphony House, Pusat Dagangan Dana 1, Jln PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

Con "**Prestazioni di implementazione**" si intendono tutte le prestazioni necessarie a preparare tecnicamente le prestazioni di servizio per il loro utilizzo operativo. Ciò comprende l'allestimento delle prestazioni di servizio in maniera tale che soddisfino i requisiti tecnici e la parametrizzazione tecnica delle prestazioni di servizio stesse.

Con "**Diritti di proprietà intellettuale**" si intendono tutto il diritto consuetudinario completo, tutti i diritti di proprietà legali e altri diritti di proprietà commerciali, nonché diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi diritti d'autore, diritti di protezione dei marchi, segreti commerciali, brevetti e altri diritti di proprietà da osservarsi o da attuarsi nell'ambito delle leggi vigenti in un qualsivoglia spazio giudiziario nel mondo e tutti i diritti morali che questi portano con sé.

Con "**Diritto**" si intendono tutte le leggi, tutti i contratti e/o le prescrizioni locali, degli Stati federali, nazionali e/o esteri applicabili per la parte in questione.

"**Periodi di interruzione programmata dei servizi**" ha il significato stabilito al paragrafo 6.2 dell'Accordo.

"**Consulenza sulla produttività**" ha il significato stabilito al paragrafo 4 dell'Allegato 2 (Capitolato d'oneri).

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

Con "**Prestazioni di servizio orientate all'impresa**" si intendono prestazioni di implementazione, consulenza e altre prestazioni fornite dal Prestatore in relazione alla soluzione Hilti ON!Track secondo gli accordi stipulati in una specifica di lavoro tra il Prestatore e il Cliente, che vengono fornite nell'ambito delle disposizioni aggiuntive dell'Allegato 6 (Accordo sulle prestazioni di servizio orientate all'impresa).

Con "**Strumento per la telemanutenzione**" si intendono tutti gli strumenti che vengono utilizzati per risolvere una richiesta di assistenza tramite accesso remoto al sistema del Cliente.

"Prestazione di servizio" o "Prestazioni di servizio" hanno il significato stabilito nell'introduzione.

"**Livello di criticità**" ha il significato stabilito al paragrafo 2.1 dell'Allegato 3 (Capitolato d'oneri).

Con "**Service Level Agreement**" si intende la qualità delle prestazioni di servizio fornite, come ad esempio in relazione alla disponibilità annuale degli obiettivi e ai tempi di reazione alle richieste di assistenza.

Con "**Mancata disponibilità della prestazione di servizio**" si intende lo stato di una prestazione di servizio nella quale il cliente non abbia accesso all'applicazione web e all'applicazione per smartphone come descritto al paragrafo 3 dell'Allegato 2 (Capitolato d'oneri).

Con "**Piano di abbonamento**" si intendono i piani di abbonamento come da Allegato 4 (Prezzi).

Una "Richiesta di assistenza" è una richiesta del Cliente al Prestatore di riparare a dei vizi o di rispondere a domande generali in merito alla prestazione di servizio.

"**Tempi di servizio**" ha il significato stabilito al paragrafo 2.3 dell'Allegato 3 (Capitolato d'oneri).

"**Prestatore**" ha il significato stabilito nell'introduzione.

Con "**Beneficiario della prestazione**" si intendono le affiliate o le filiali del Cliente ovvero altre parti terze alle quali il Cliente può mettere a disposizione le prestazioni di servizio secondo le disposizioni del presente Accordo.

"**Software**" ha il significato stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 2 (Capitolato d'oneri).

Con "**Requisiti di sistema**" si intendono i requisiti tecnici come descritto all'Allegato 2 (Capitolato d'oneri) e aggiornati di tanto in tanto dal Prestatore, che devono essere soddisfatti dai sistemi e dagli apparecchi del Cliente affinché il Cliente possa rivendicare ovvero esercitare le prestazioni di servizio.

"**Obiettivi di disponibilità annuali come da SLA**" ha il significato stabilito al paragrafo 1.1 dell'Allegato 3 (Capitolato d'oneri).

Con "**Durata**" si intende il periodo dalla Data di entrata in vigore fino alla data di scadenza dell'Accordo oppure fino al momento in cui l'Accordo viene in altro modo terminato.

Con "**Periodi di interruzione non programmata dei servizi**" si intende una mancata disponibilità della prestazione di servizio per la quale possano essere esclusi come causa i periodi di interruzione programmata dei servizi.

Con "**Update**" si intendono software che eliminano vizi delle prestazioni di servizio e/o comprendono piccole migliorie al software in uso fino a quel momento, come descritto al paragrafo 5 dell'Allegato 2 (Capitolato d'oneri).

Con "**Upgrade**" si intendono nuove possibilità, funzioni o funzionalità delle prestazioni di servizio.

"**Specifica di lavoro**" ha il significato stabilito al paragrafo 1.2 dell'Allegato 6 (Accordo sulle prestazioni di servizio orientate all'impresa).

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

ALLEGATO 2

Capitolato d'oneri

1. Descrizione delle prestazioni

1.1 Le prestazioni di servizio apprestate per il cliente dal prestatore secondo l'Accordo comprendono "Hilti ON!Track", una soluzione per l'acquisizione e la gestione di mezzi di produzione per le costruzioni (come descritto al paragrafo 1.2 sotto). Le prestazioni di servizio consistono (i) nel software (ii) Diagnostica di sistema, (iii) nella documentazione, (iv) nel servizio di integrazione dati con interfaccia (1) allo strumento, (2) ai dati cliente e (3) alle informazioni di contratto dell'amministratore del cliente e (v) nell'assistenza clienti come descritto all'Allegato 3 (Service Level Agreement). I dati per il punto (iv) vengono visualizzati automaticamente, e quindi aggiornati nella soluzione ON!Track. Nella misura in cui le parti abbiano concordato anche la fornitura di prestazioni di servizio orientate all'impresa in conformità all'Allegato 6 (Accordo sulle prestazioni di servizio orientate all'impresa) dell'Accordo, i concetti di "Prestazione di servizio" o "Prestazioni di servizio" comprendono anche queste prestazioni di servizio orientate all'impresa.

1.2 Il concetto di "Mezzi di produzione" come utilizzato nel presente Allegato 2 si riferisce ad attrezzi, strumenti e materiale che il Cliente gestisce con le prestazioni di servizio.

2. Requisiti di sistema

Affinché il cliente possa implementare, utilizzare ed esercitare le prestazioni di servizio, egli deve accertarsi che i suoi sistemi, reti e/o apparecchi soddisfino i requisiti di sistema indicati a questo link, circostanza di cui egli è inoltre il solo responsabile ai sensi del paragrafo 1.2 dell'Accordo:

<https://ontrack.hilti.com/Cirrus/#/productDescription>.

Tutti i requisiti di sistema possono essere adattati a discrezione del Prestatore in base a modifiche della struttura, della configurazione e della funzionalità del sistema. I requisiti di sistema aggiornati sono anch'essi richiamabili tramite il link riportato sopra.

3. Software [modulo di base]

Il software fa parte dei servizi e comprende un'applicazione web, un'applicazione mobile e l'applicazione Hilti RFID scanner (disponibile solo in alcuni paesi, vedere link: [Link](#)). Viene utilizzato dal Cliente e dagli utenti autorizzati per memorizzare e gestire i dati del cliente e per accedere a questi dati.

Applicazione web

L'applicazione web offre le seguenti funzioni principali:

- **Località**
 - Aggiunta / elaborazione / cancellazione di sedi
 - Sedi di gruppo
 - Visualizzazione di mezzi di produzione per sede
 - Trasferimento di mezzi di produzione
- **Mezzi di servizio**
 - Aggiunta / elaborazione / cancellazione di mezzi di produzione
 - Mezzi di produzione di gruppo
 - Visualizzazione di mezzi di produzione per gruppo
 - Trasferimento di mezzi di produzione
- **Dipendente**
 - Aggiunta / elaborazione / cancellazione di dipendenti
 - Amministrazione ruoli degli utenti
 - Visualizzazione di mezzi di produzione per dipendente
- **Modelli**
 - Aggiunta / elaborazione / cancellazione di modelli di mezzi di produzione
 - Aggiunta / elaborazione / cancellazione di certificati
 - Aggiunta / elaborazione / cancellazione di compiti di assistenza come ad esempio riparazione, calibrazione e manutenzione
 - Assegnazione di certificati e compiti di assistenza a modelli di mezzi di produzione
- **Rapporti**
 - Emissione di rapporti

Una panoramica della lista attuale delle funzioni dell'applicazione web è richiamabile online all'indirizzo:

<https://ontrack.hilti.com/Cirrus/index.html#/productDescription>

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

3.2 Applicazione per smartphone

L'applicazione per smartphone offre le seguenti funzioni principali:

- Aggiunta di mezzi di produzione
- Trasferimento di mezzi di produzione
- Quietanza / conferma della fornitura di mezzi di produzione
- Identificazione di mezzi di produzione
- Visualizzazione di mezzi di produzione
- Controllo della sede di appartenenza dei mezzi di produzione
- Scanner di codici a barre
- Modalità offline (i processi disponibili vengono salvati provvisoriamente fino al prossimo collegamento online)
- Modalità online (sincronizzazione automatica con i server ON!Track)

L'applicazione per smartphone può essere scaricata tramite uno store pubblico per mobile app. Il funzionamento di questo download è descritto nella documentazione sulle prestazioni di servizio.

Una panoramica della lista attuale delle funzioni dell'applicazione per smartphone è richiamabile online all'indirizzo:

<https://ontrack.hilti.com/Cirrus/index.html#/productDescription>

3.3 Applicazione scanner RFID

Vale soltanto per scanner RFID acquistati dal Prestatore: l'applicazione scanner RFID è pre-installata sullo scanner RFID, che deve essere acquistato separatamente dal Prestatore. L'accesso all'applicazione scanner RFID è fornito dal Prestatore nell'ambito del presente Accordo e offre le seguenti funzioni principali:

- Aggiunta di mezzi di produzione
- Trasferimento di mezzi di produzione
- Quietanza / conferma della fornitura di mezzi di produzione
- Identificazione di mezzi di produzione
- Visualizzazione di mezzi di produzione
- Controllo della sede di appartenenza dei mezzi di produzione
- Scansione di etichette RFID e codici a barre
- Modalità offline (i processi disponibili vengono salvati provvisoriamente fino al prossimo collegamento online)
- Modalità online (sincronizzazione automatica con i server ON!Track)

Una panoramica della lista attuale delle funzioni dell'applicazione scanner RFID è richiamabile online all'indirizzo:

<https://ontrack.hilti.com/Cirrus/index.html#/productDescription>

4 Diagnosi di sistema

Il Prestatore può offrire volontariamente e gratuitamente al Cliente una "Diagnosi di sistema" come servizio supplementare, in cui viene esaminato e valutato l'utilizzo dei dati del cliente. L'analisi viene effettuata solo al fine di fornire al Cliente informazioni sul comportamento dell'utente del software e quindi di identificare al più presto possibile le difficoltà d'uso. Questo servizio è fornito a discrezione esclusiva del Prestatore. Il Cliente può anche rifiutare questo servizio. Nel caso in cui il Prestatore non fornisca questo servizio, ciò non dà diritto al Cliente di rivendicare pretese, presentare ricorso o risolvere il contratto.

5 Update

Il Prestatore ha facoltà di migliorare le prestazioni di servizio mettendo a disposizione update del software sotto forma di versioni di manutenzione, e tuttavia non è tenuto a farlo. Gli update comprendono (1) modifiche in relazione alla funzionalità attuale e (2) modifiche di componenti tecniche che non hanno effetto diretto sulla funzionalità per l'utente. Per il punto (1) il Prestatore mette a disposizione del cliente, se necessario e nella forma che preferisce, la relativa documentazione che il Prestatore ritiene adeguata. Per il punto (2) non viene fornita una simile documentazione. Tutti gli update sono compresi nella tariffa.

L'introduzione di nuove funzioni si inserisce nella categoria degli upgrade, i quali sono soggetti al presente Accordo soltanto se il Cliente li commissiona espressamente dietro pagamento di una tariffa aggiuntiva. Informazioni sugli upgrade sono riportati all'Allegato 4 "Prezzi".

6 Hardware

In relazione alle prestazioni di servizio, il Prestatore offre prodotti hardware sotto forma di (1) uno scanner RFID, (2) Smart Tag e (3) Hard Tag. L'hardware non è soggetto alle disposizioni del presente Accordo. Il Cliente può acquistarlo dal Prestatore con un accordo separato.

7. Panoramica delle categorie di dati e degli scopi

I dati (personali) degli utenti autorizzati raccolti e trattati dal Cliente, in qualità di responsabile del loro trattamento, sono elencati, tra l'altro, nell'Allegato 1 della presente Appendice 2 e sono trattati esclusivamente per l'accesso e l'utilizzo dei servizi.

8. Utilizzo del servizio da parte del Cliente Durante l'utilizzo dei servizi, il Cliente è tenuto a osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni in conformità al paragrafo 7 del presente Accordo ed è l'unico responsabile dell'attuazione delle necessarie misure di mitigazione, facendo ogni sforzo per evitare ogni possibile uso improprio.

- **Nota generale:**

Tutte le apparecchiature devono essere utilizzate in conformità ai principi, alle formule e alle norme di sicurezza del produttore e in conformità con le direttive tecniche, le istruzioni per l'uso, il fissaggio, il montaggio, ecc. del produttore, che devono essere rispettate rigorosamente. Tutte le apparecchiature elencate nel software sono basate sui dati inseriti dal cliente. Il cliente è quindi l'unico responsabile della correttezza, completezza e pertinenza dei dati da egli inseriti. Inoltre, è anche possibile che i dati registrati nel software non siano sufficienti per valutare o monitorare le condizioni di un'apparecchiatura. È pertanto esclusiva responsabilità del cliente controllare (i) il piano di manutenzione, (ii) la gestione del ciclo di vita e (iii) l'ispezione fisica delle attrezzature esistenti. Il software supporta solo il monitoraggio dell'apparecchiatura. Ciò non implica alcuna garanzia in merito all'assenza di errori, correttezza o idoneità per un determinato scopo. Il cliente deve adottare tutte le misure necessarie e

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

appropriate per garantire che l'utilizzo dei servizi non causi o limiti danni. Per le apparecchiature complesse e sensibili, il Cliente deve rivolgersi a personale qualificato per controllare e mantenere l'apparecchiatura in conformità con il menu operativo. Ciò è espressamente raccomandato dal Prestatore.

- **Integrazione di software del Cliente:**

Il Prestatore non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi che, in accordo con il Prestatore, creano un modulo d'integrazione che supporti l'integrazione del software con uno esterno. Il Prestatore non si assume alcuna responsabilità per i tempi di fermo del modulo d'integrazione. Il Cliente è inoltre responsabile della manutenzione del modulo d'integrazione da parte di fornitori terzi o dei fornitori del software. Inoltre, il Cliente è l'unico responsabile del monitoraggio della qualità dei dati trasferiti dal software a quello di terze parti. Il Prestatore non risponde dei danni causati da una cattiva qualità dei dati.

Allegato 1 dell'Appendice 2

Nome e cognome degli utenti autorizzati, così come dettagli sull'attività, la posizione e il contatto per i seguenti scopi:	<ul style="list-style-type: none">• I dati IoT per l'impostazione dei casi d'uso del Cliente come "Luogo in cui l'apparecchiatura è stata fermata l'ultima volta" (ad es. sull'etichetta BLE, stato di carica della batteria, timbro dell'ora della scansione, posizione d'arresto del dispositivo mobile al momento della scansione, ID del dipendente per "arrestata l'ultima volta da").• Informazioni generali sui dispositivi mobili (ad es. condivisioni Bluetooth sul dispositivo mobile, condivisione dei servizi di localizzazione sul dispositivo mobile, condivisioni per le scansioni in sottofondo)• Informazioni sullo stato del portale di amministrazione (ad esempio, interruttore di approvazione dell'utente finale, numero ID del dipendente)• Supporto BLE (ad esempio: IOS o Android, modello di telefono, livello della batteria, ecc.)• Analisi (ad esempio: dati completamente anonimi su clic, pagine, durata delle visite sulle pagine, sessioni e percorso del menu)• Dati per applicazioni future (ad esempio: uso improprio, utilizzo delle risorse, funzione di vibrazione per i dipendenti, localizzazione dei dispositivi GPS)
---	--

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

ALLEGATO 3 Service Level Agreement

1. Disponibilità della prestazione di servizio.

1.1 Obiettivi di disponibilità annuali

Il Prestatore mette in atto sforzi economicamente adeguati per fornire la prestazione di servizio 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana (24/7) con un target di disponibilità annua End-to-End del 99%, il che significa che l'accesso alla prestazione (applicazione web o per smartphone) deve essere disponibile per il 99% della durata di un intero anno di calendario ("Obiettivi di disponibilità annuali come da SLA"). Il cliente riconosce che gli obiettivi di disponibilità annuali come da SLA sono meramente obiettivi, e che non possono essere garantiti.

Gli obiettivi di disponibilità annuali come da SLA si intendono ad eccezione di: (i) periodi di interruzione programmata dei servizi (come descritto al paragrafo 1.2 sotto) e (ii) tutti i tipi di mancata disponibilità provocati da circostanze al di fuori del ragionevole controllo del Prestatore, ivi compresi, ma senza limitazione ad essi, tutti i tipi di forza maggiore, atti di governo, inondazioni, incendi, terremoti, disordini interni, atti di terrorismo, scioperi o altre lotte sul lavoro (senza partecipazione dei dipendenti del Prestatore), attacchi del tipo "Denial of Service" nonché sospensioni o ritardi in relazione a computer, dispositivi per le telecomunicazioni, fornitori di servizi internet o dispositivi di hosting riguardanti sistemi hardware, software o di alimentazione elettrica che non siano in possesso del Prestatore o non siano soggetti al suo ragionevole controllo.

1.2 Periodi di interruzione programmata dei servizi.

Per l'assistenza o la manutenzione della prestazione di servizio (compresi i lanci degli update, ma senza limitazione a questi) possono essere necessari periodi di interruzione programmata dei servizi. Nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile, il Prestatore fissa i periodi di interruzione programmata dei servizi al di fuori dei comuni orari commerciali. Il Prestatore fa tutto il possibile per informare il Cliente di tali eventi il più presto possibile, e tuttavia almeno ventiquattro (24) ore prima di questi periodi di interruzione programmata dei servizi, con adeguati metodi di comunicazione (ad es. e-mail o telefono). Dopo la corretta esecuzione dei lavori di manutenzione o assistenza e dopo che la prestazione di servizio è stata resa nuovamente disponibile, il Prestatore informa il Cliente del termine di tali lavori di manutenzione e assistenza.

1.3 Periodi di interruzione non programmata dei servizi.

In caso di periodi di interruzione non programmata dei servizi, siano essi sotto il controllo del Prestatore o meno, il Prestatore fa tutto il possibile per inviare al Cliente una comunicazione che lo informi delle circostanze. Inoltre, il Prestatore fa tutto il possibile per mettere a disposizione informazioni adeguate e attuali sul progredire del ripristino della prestazione di servizio e per informare il Cliente quando la prestazione di servizio stessa è nuovamente disponibile.

2. Assistenza

2.1 Livelli di criticità delle richieste di assistenza

Le richieste di assistenza possono essere presentate in caso di vizi della prestazione di servizio (livelli di criticità 1-3, come descritto sotto) e qualora si abbiano domande generali in relazione alla prestazione di servizio (livello di criticità 4, come descritto sotto). In caso di richiesta di assistenza si rileva il livello di criticità secondo le seguenti definizioni ("Livelli di criticità"):

Livello di criticità 1. L'utilizzo della prestazione di servizio nella produzione del Cliente è interrotto o pregiudicato a un livello tale da non rendere ragionevole per il Cliente proseguire con il lavoro. Presso il Cliente si è verificata un'interruzione completa della prestazione di servizio. Lo svolgimento delle procedure interessate è essenziale per l'attività dell'impresa, e la situazione costituisce un caso di emergenza. Una richiesta di assistenza con livello di criticità 1 presenta una o più delle seguenti caratteristiche:

- Tutti i dati o la maggior parte di essi sono danneggiati, cosa che rende impossibile per il Cliente lavorare con il software (applicazione web e applicazione per smartphone).
- Tutte le funzioni o la maggior parte di esse non sono disponibili; non è presente un sistema di backup.
- Il software (applicazione web e applicazione per smartphone) è andato in crash per un periodo non prevedibile, il che porta a ritardi inaccettabili o imprevedibili nelle risorse o nei tempi di reazione.
- Il software (applicazione web e applicazione per smartphone) non è disponibile, e l'interruzione non è in relazione con periodi annunciati di interruzione programmata e/o non programmata dei servizi.

Livello di criticità 2. Presso il Cliente si verifica una grave interruzione della prestazione di servizio. Importanti funzioni della prestazione di servizio non sono disponibili e non c'è espediente accettabile da adottare come soluzione, tuttavia l'attività dell'impresa può continuare in forma limitata. Una richiesta di assistenza con livello di criticità 2 presenta una o più delle seguenti caratteristiche:

- Importanti funzioni non sono disponibili; è presente un sistema di backup.
- Il software (applicazione web e applicazione per smartphone) causa notevoli ritardi temporali o della prestazione.

Livello di criticità 3. Presso il Cliente si verifica un'interruzione della prestazione di servizio di poco conto. Di conseguenza si ha una limitazione dell'utilizzo che in determinate circostanze può richiedere un espediente per ripristinare il pieno funzionamento.

Livello di criticità 4. Comprende richieste di assistenza che non si riferiscono a un vizio della prestazione di servizio, ma che consistono in domande generali sulla prestazione stessa.

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

2.2 Service Level per le richieste di assistenza.

Il Prestatore risponde alla richiesta di assistenza come descritto al paragrafo 2.4 e si fa carico degli sforzi economicamente ragionevoli per fornire una risposta entro i periodi di tempo indicati alla tabella seguente. Il tempo di reazione definisce il periodo dall'arrivo di una richiesta di assistenza al Prestatore tramite uno dei canali di assistenza definiti al paragrafo 2.3 fino alla ricezione di una risposta del Prestatore, che tratta il problema chiedendo informazioni aggiuntive oppure fornendo informazioni sul procedimento da seguire per la risoluzione della richiesta di assistenza. I tempi di reazione valgono soltanto durante i tempi di assistenza, in esclusione dei giorni festivi legali nel Paese nel quale il Prestatore ha sede sociale.

Criticità	Tempo di reazione
Livello di criticità 1	Due (2) ore
Livello di criticità 2	Quattro (4) ore
Livello di criticità 3	Un (1) giorno
Livello di criticità 4	Due (2) giorni

2.3 Canali di assistenza.

Durante i periodi di assistenza definiti, il Prestatore mette a disposizione tramite il suo servizio clienti assistenza telefonica e via e-mail. Al fine di garantire che le richieste di assistenza con livello di criticità 1-3 ricevano la dovuta attenzione da parte del Prestatore, queste devono essere effettuate telefonicamente tramite il quantitativo di telefono del servizio clienti. Le richieste di assistenza con livello di criticità 4 possono essere effettuate anche per e-mail. Le indicazioni di contatto e i tempi di assistenza sono riportati online al <https://ontrack.hilti.com/Cirrus/index.html#/hiltiAddress> seguente.

2.4 Descrizione del processo di supporto.

Il Prestatore protocolla la richiesta di assistenza tramite assegnazione del livello di criticità iniziale necessario e ne informa il Cliente di conseguenza. Qualora il Cliente debba fornire ulteriori informazioni, il Prestatore contatta il Cliente per chiedergli le informazioni mancanti. In caso di richieste di assistenza specifiche per un cliente o di problemi critici, il Prestatore fa tutto il possibile per informare tempestivamente il Cliente non appena viene trovato un espediente risolutivo, un'altra soluzione provvisoria o una soluzione definitiva. Il Cliente può trovare informazioni su vizi generali dell'applicazione e sulle correzioni nella documentazione generale sulla versione. In questo caso il Cliente non viene espressamente informato. Il livello di criticità di una richiesta di assistenza può essere adattato durante il processo di assistenza.

2.5 Accesso a dati Cliente e utilizzo di strumenti per la telemanutenzione.

Al fine di poter fornire i servizi di assistenza, il Prestatore può eventualmente dover utilizzare strumenti per la telemanutenzione oppure accedere ai dati cliente in conformità all'Accordo e alle leggi sulla tutela dei dati vigenti. Con l'approvazione all'utilizzo di strumenti per la telemanutenzione ad opera del Prestatore, il cliente acconsente a garantire al Prestatore l'accesso remoto ai dati cliente e l'accesso e il controllo temporanei dei computer interessati e/o dell'apparecchio interessato. Prima di garantire al Prestatore l'accesso remoto, il Cliente dovrebbe adottare misure adeguate, come ad esempio effettuare un backup dei dati salvati sull'apparecchio in questione e accertarsi che le sue informazioni confidenziali non rilevanti per la richiesta di assistenza non siano disponibili nella sessione di accesso remoto o che non vengano scambiate. Senza l'approvazione del Cliente, il Prestatore non salva né elabora in alcun modo dati che siano in relazione con la prestazione di servizio fornita.

2.6 Procedura di inoltro.

Se il Cliente, in buona fede, ha l'impressione di non aver ricevuto una soluzione soddisfacente o puntuale alla sua richiesta di assistenza, o se il Cliente desidera comunicare a breve all'ufficio coordinazione competente del Prestatore importanti affari commerciali connessi all'assistenza, egli ha la possibilità di inoltrare una richiesta di assistenza. A tale scopo, egli si mette in contatto con il Prestatore e richiede l'inoltro della sua richiesta di assistenza al giusto ufficio superiore del Prestatore, per elaborare assieme ad esso un piano con misure da adottare.

3. Obblighi del Cliente.

3.1 Disponibilità della persona di riferimento.

Durante la risoluzione di una richiesta di assistenza, il Cliente deve garantire l'adeguata disponibilità di una persona di riferimento.

3.2 Informazioni attuali sul processo.

Il cliente deve accertarsi che il Prestatore venga messo a conoscenza delle seguenti modifiche / informazioni attuali:

- modifiche / informazioni aggiuntive pervenute o risultate dopo la presentazione della richiesta di assistenza e rilevanti ai fini della stessa;
- modifiche dell'ambiente di sistema presso la sede del Cliente che in determinate circostanze potrebbero influenzare la soluzione della richiesta di assistenza;
- il caso in cui la richiesta di assistenza non sia più rilevante (ad esempio, dopo che è stata trovata una soluzione).

3.3 Requisiti di sistema e versioni attuali.

Per avere diritto all'assistenza per la prestazione di servizio, il Cliente deve garantire che siano soddisfatti i requisiti di sistema richiesti (<https://ontrack.hilti.com/Cirrus/#/productDescription>) e che sia installata la rispettiva versione attuale del software.

3.4 Comunicazione agli utenti autorizzati.

Il Prestatore informa la persona di riferimento del Cliente degli eventi rilevanti per il sistema (ad es. comunicazione di periodi di interruzione programmata dei servizi, ecc.). Il Cliente è tenuto a informare di questi eventi i suoi rispettivi utenti autorizzati.

3.5 Scarsa collaborazione.

Se il cliente non adempie agli obblighi descritti sopra, il Prestatore non è responsabile per le conseguenze risultanti, compresi ritardi nella soluzione di una richiesta di assistenza e/o mancato adempimento del Service Level riportato nel presente Accordo, ma senza limitazione a queste conseguenze.

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

ALLEGATO 4 Prezzi

1. Piani di abbonamento

1.1 Le prestazioni di servizio vengono offerte nell'ambito di diversi piani di abbonamento. Per i piani di abbonamento si calcola una tariffa riscossa a intervalli regolari, come descritto al paragrafo 2 sotto. Ciascun piano di abbonamento comprende le funzioni di un modulo specifico (come descritto all'Allegato 2 "Capitolato d'oneri") per un determinato quantitativo di mezzi di produzione ("Pacchetti di produzione").

1.2 Il prestatore offre sei (5) pacchetti di mezzi di produzione standard:

- Fino a 500 mezzi di produzione
- Fino a 1.000 mezzi di produzione
- Fino a 2.500 mezzi di produzione
- Fino a 5000 mezzi di produzione
- Fino a 10.000 mezzi di produzione
- Piani di abbonamento individuali per clienti con più di 10.000 mezzi di produzione

1.3 In riferimento alla definizione dei pacchetti di mezzi di produzione, si definisce "Quantitativo di mezzi di produzione" il numero di mezzi di produzione gestiti nella soluzione ON!Track. Il quantitativo di mezzi di produzione si stabilisce come segue:

- I mezzi di produzione che vengono gestiti come "mezzi di produzione specifici" vengono contati singolarmente.
- I mezzi di produzione che vengono gestiti come "beni di consumo" o "materiale di consumo" vanno contati secondo il corrispondente quantitativo dei diversi tipi. Ad esempio, se il codice di scansione OPPURE il codice alternato OPPURE il produttore OPPURE il modello OPPURE la descrizione sono diversi, questi vengono trattati come tipi diversi.
- I mezzi di produzione con lo stato "Scartato" non vengono contati.

Sta al cliente definire se i mezzi di produzione vadano gestiti come "mezzi di produzione singoli", "beni di consumo" o "materiali di consumo".

La tabella seguente contiene un esempio esplicativo per il calcolo del quantitativo dei mezzi di produzione:

Gestito come	Gruppo	Dettagli				Quantità	Quantitativo mezzi di produzione
		Produttore	Descrizione	Num. modello / articolo	Numero di serie		
Mezzo di produzione specifico	Apparecchi o elettrico	Hilti	Martello combinato	TE 40-AVR	1245387	1	1
Mezzo di produzione specifico	Apparecchi o elettrico	Hilti	Martello combinato	TE 40-AVR	1435313	1	1
Mezzo di produzione specifico	Apparecchi o elettrico	Bosch	Avvitatore a impulsi a batteria 18 V	IDH182-01L	1243138	1	1
Mezzo di produzione specifico	Stazionario	Atlas Copco	Compressore	XAS 750 JD7	432142	1	1
Beni di consumo	Utensile manuale	Estwing	Martello testa 20 oz/560 g	E3-20SM		12	1
Beni di consumo	Trapano	DeWalt	Muratura L=85 mm P=5 mm	DT6505		171	1
Beni di consumo	Trapano	DeWalt	Muratura L=75 mm P=4 mm	DT6504		60	1
Beni di consumo	Attrezzo per scavare		Pala grande			19	1
Beni di consumo	Attrezzo per scavare		Pala piccola			13	1
Beni di consumo	Impalcatura per il montaggio	PERI	L=1,00 m P=48,3 mm	026411		16	1
Beni di consumo	Impalcatura per il montaggio	PERI	L=2,00 m P=48,3 mm	026412		24	1
Beni di consumo	Rivestimento	DOKA	Xlife KS 3,30 m	580346500		27	1
Materiale di consumo	Ancoranti	Hilti	Tirafondo	KWIK HUS-EZ		123	1
Materiale di consumo	Ancoranti	Hilti	Tassello a espansione	Kwik Bolt TZ SS 316		88	1
Materiale di consumo	Colore	Rust-Oleum	Base per alluminio	8781402		18	1

Quantitativo totale mezzi di produzione	15
--	-----------

Il Prestatore esegue controlli mensili del quantitativo dei mezzi di produzione. In base al risultato di questi controlli, il pacchetto di mezzi di produzione del Cliente rimane uguale oppure viene modificato divenendo più piccolo o più grande. Il Prestatore informa il Cliente sugli adattamenti del pacchetto di mezzi di produzione. I corrispondenti adattamenti del piano di abbonamento e delle tariffe non sono applicabili con effetto retroattivo e divengono efficaci con la prima fattura, che viene inviata 30 giorni dopo la notifica al Cliente dell'adattamento del pacchetto di mezzi di produzione.

1.4 Il piano di abbonamento comprende un quantitativo illimitato di utenti autorizzati.

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

2 Tariffe

Le tariffe mensili per i piani di abbonamento sono riportate nella seguente tabella.

Moduli	Quantitativo di mezzi di produzione – Pacchetti di mezzi di produzione					
	<i>Fino a 500</i>	<i>Fino a 1000</i>	<i>Fino a 2500</i>	<i>Fino a 5000</i>	<i>Fino a 10 000</i>	<i>>10 000</i>
<i>Module base</i>	CHF 240,00 / mese	CHF 400,00 / mese	CHF 600,00 / mese	CHF 900,00 / mese	CHF 1200,00 / mese	CHF 1600,00 / mese

3 Upgrade per le prestazioni di servizio

Il Prestatore può offrire upgrade per il software. Questi upgrade comprendono l'introduzione di nuove funzioni. Gli upgrade vengono offerti come moduli di prestazioni di servizio separati nell'ambito di un piano di abbonamento separato, e sono soggetti al presente accordo se vengono commissionati e pagati dal Cliente separatamente. Il Cliente non è obbligato ad acquistare gli upgrade per le prestazioni di servizio.

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

ALLEGATO 5

Tutela dei dati e della sfera privata

Il presente accordo sull'elaborazione dei dati (Data Processing Agreement, "DPA") viene stipulato tra il Cliente ("Esportatore di dati") e gli importatori di dati come descritti all'Allegato 1 (definiti ciascuno "Importatore di dati").

Clausola 1

Definizioni

Agli scopi delle clausole:

- (a) i concetti di "dati personali", "categorie particolari di dati", "elaborazione / lavorazione", "ente di controllo", "elaboratore di dati", "persona interessata" e "autorità di controllo" hanno lo stesso significato descritto nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 24 ottobre 1995 sulla tutela delle persone nell'elaborazione di dati personali e sulla libera circolazione dei dati;
- (b) il concetto di "esportatore di dati" indica l'ente di controllo che trasmette i dati personali;
- (c) il concetto di "importatore di dati" indica l'elaboratore dei dati, che si dichiara pronto a ricevere dall'Esportatore di dati personali che, dopo essere stati trasmessi nel suo ordine, devono essere elaborati secondo le sue indicazioni e le condizioni delle clausole, e che non è soggetto al sistema di un Paese terzo che assicuri un livello di tutela ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE;
- (d) il concetto di "elaboratore di dati subordinato" indica qualunque elaboratore di dati incaricato dall'importatore di dati o da un altro elaboratore di dati subordinato dell'importatore di dati, che si dichiara pronto a ricevere dall'esportatore di dati o da un qualunque altro elaboratore di dati subordinato dell'importatore di dati personali che, dopo essere stati trasmessi, devono essere elaborati secondo le sue indicazioni, le condizioni delle clausole e le disposizioni del sub-appalto concordato in forma scritta;
- (e) il concetto di "diritto sulla tutela dei dati applicabile" indica le prescrizioni di legge a tutela dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla sfera privata, in relazione all'elaborazione di dati personali che sono applicabili per l'ente di controllo dei dati nello Stato membro in cui ha sede l'esportatore dei dati;
- (f) il concetto "misure di sicurezza tecniche e organizzative" indica misure volte a proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, la modifica, l'inoltro non autorizzato o l'accesso illecito, in particolare se con l'elaborazione è connesso il trasferimento di dati tramite una rete, nonché misure volte a proteggere da ogni altra forma di elaborazione illecita di dati.

Clausola 2

Dettagli della trasmissione dei dati

I dettagli della trasmissione e, se applicabile, soprattutto le categorie particolari dei dati personali sono elencati all'Appendice 1, il quale rappresenta parte integrante ed essenziale delle clausole.

Clausola 3

Clausola sul terzo beneficiario

1. La persona interessata può far valere contro l'esportatore di dati come terzo beneficiario questa clausola, la clausola 4 da (b) a (i), la clausola 5 da (a) a (e) e da (g) a (j), la clausola 6 (1) e (2), la clausola 7, la clausola 8 (2) e le clausole da 9 a 12.
2. La persona interessata può far valere contro l'importatore di dati questa clausola, la clausola 5 da (a) a (e) e (g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8 (2) e le clausole da 9 a 12, nei casi in cui l'esportatore di dati sia di fatto scomparso o abbia smesso di esistere in senso giuridico, a meno che non sia subentrato per tutti gli obblighi legali dell'esportatore di dati un legittimo successore in seguito a un contratto o per legge, circostanza per la quale il successore legale si assumerebbe i diritti e i doveri dell'esportatore di dati e che permetterebbe alla persona interessata di farli valere nei confronti di questo successore legale.
3. La persona interessata può far valere nei confronti dell'elaboratore di dati subordinato questa clausola, la clausola 5 da (a) a (e) e (g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8 (2) e le clausole da 9 a 12, nei casi in cui sia l'esportatore di dati che l'importatore di dati siano di fatto scomparsi o abbiano smesso di esistere in senso giuridico o siano divenuti insolventi, a meno che non sia subentrato per tutti gli obblighi legali dell'esportatore di dati un legittimo successore in seguito a un contratto o per legge, circostanza per la quale il successore legale si assumerebbe i diritti e i doveri dell'esportatore di dati e che permetterebbe alla persona interessata di farli valere nei confronti di questo successore legale. Questa responsabilità relativa al terzo beneficiario dell'elaboratore di dati subordinato si limita ai suoi stessi processi di elaborazione dei dati nell'ambito di queste clausole.
4. Le parti non hanno niente da obiettare sul fatto che le persone interessate vengano rappresentate da associazioni o altre istituzioni, nella misura in cui lo desiderino espressamente e sia ammesso dal diritto interno.

Clausola 4

Obblighi dell'esportatore di dati

L'esportatore di dati si impegna ad agire come segue e garantisce:

- (a) che l'elaborazione, compresa la trasmissione, dei dati personali avviene in accordo con le corrispondenti disposizioni della legge sulla tutela dei dati applicabile, e che così avverrà anche in futuro (e, ove necessario, è stata ed è segnalata alle autorità di vigilanza competenti dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore di dati) e non viola le corrispondenti disposizioni di tale Stato;
- (b) che l'importatore di dati ha disposto e disporrà per la durata delle prestazioni di elaborazione dei dati che i dati personali trasmessi siano elaborati esclusivamente a nome dell'esportatore di dati e in conformità con il diritto sulla tutela dei dati applicabile e con queste clausole;
- (c) che l'importatore di dati produce sufficienti garanzie dal punto di vista delle misure di sicurezza tecniche e organizzative come da Allegato 2 al presente contratto;
- (d) che, in base al controllo dei requisiti del diritto sulla tutela dei dati applicabile, le misure di sicurezza risultano adeguate alla tutela dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, o da perdita accidentale, modifica, inoltro non autorizzato o accesso non consentito, in particolare se con l'elaborazione è connessa la trasmissione di dati attraverso una rete, e da ogni altra forma di elaborazione illecita dei dati, e che queste misure, in considerazione dello stato dell'arte e dei costi della loro esecuzione, garantiscono un livello di sicurezza che fa fronte ai rischi corrispondenti all'elaborazione e al tipo di dati da proteggere

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

- (e) che rispetta le misure di sicurezza;
- (f) che se la trasmissione comprende particolari categorie di dati la persona interessata ne è stata informata ovvero viene informata prima o appena possibile dopo la trasmissione della possibilità che i suoi dati vengano trasmessi in un Paese terzo che non offre un livello di tutela adeguato ai sensi della direttiva 95/46/CE;
- (g) di inoltrare alle autorità di vigilanza per la tutela dei dati comunicazioni ricevute dall'importatore di dati o da un elaboratore di dati subordinato come da Clausola 5 (b) e 8 (3), se l'esportatore di dati decide di portare avanti la trasmissione o di interromperne la sospensione;
- (h) di mettere a disposizione delle persone interessate, su richiesta, una copia delle presenti clausole ad eccezione dell'Allegato 2, nonché anche una descrizione riassuntiva delle misure di sicurezza adottate e copie dei contratti in atto in relazione a servizi di elaborazione di dati subordinata; ciò deve avvenire in conformità alle presenti clausole, a meno che le clausole o il contratto non contengano informazioni commerciali che possano eventualmente essere tolte;
- (i) che qualora si abbia un'elaborazione di dati subordinata, questa viene eseguita, come da Clausola 11, da un elaboratore di dati che offra almeno la stessa misura di protezione dei dati personali e dei diritti della persona interessata dell'importatore di dati ai sensi di queste clausole; e
- (j) che si accerta di rispettare la Clausola 4 da (a) a (i).

Clausola 5

Obblighi dell'importatore di dati

L'importatore di dati si impegna ad agire come segue e garantisce:

- (a) di elaborare i dati personali esclusivamente su incarico dell'esportatore di dati e in corrispondenza alle sue indicazioni e a queste clausole; nella misura in cui, per qualunque ragione, egli non sia in grado di garantirlo, si impegna a informare immediatamente l'esportatore di dati di questa circostanza; in questo caso l'esportatore di dati è autorizzato a interrompere la trasmissione di dati e/o a recedere dal contratto;
- (b) che egli non ha motivo alcuno di ritenere che le leggi per lui valide gli impediscano di adempiere alle indicazioni ricevute dall'esportatore di dati e ai suoi obblighi risultanti dal contratto, e che in caso di modifica di tali leggi in grado di pregiudicare notevolmente le garanzie contenute in queste clausole e gli obblighi risultanti dal contratto, egli informerà immediatamente l'esportatore di dati di tale modifica, non appena egli stesso ne venga a conoscenza; in questo caso l'esportatore di dati è autorizzato a interrompere la trasmissione di dati e/o a recedere dal contratto;
- (c) che prima di elaborare i dati trasmessi ha attuato le misure di sicurezza tecniche e organizzative come descritto all'Allegato 2;
- (d) che egli informa immediatamente l'esportatore di dati su:
 - (i) eventuali richieste legalmente vincolanti di pubblicazione di dati personali da parte di autorità penali, nella misura in cui ciò non sia vietato per altre ragioni, ad esempio in relazione alla sussistenza di un divieto ai sensi del diritto penale a garanzia della riservatezza nell'ambito di un'indagine penale,
 - (ii) eventuali accessi accidentali o non autorizzati, e
 - (iii) eventuali richieste ricevute direttamente da persone interessate, senza tuttavia che egli le consideri, a meno che non abbia avuto relativa autorizzazione;
- (e) a rispondere immediatamente e adeguatamente a tutte le richieste dell'esportatore di dati in relazione all'elaborazione dei dati personali trasmessi, e a rispettare le direttive delle autorità di vigilanza in relazione all'elaborazione dei dati trasmessi;
- (f) su richiesta dell'esportatore di dati, di sottoporre a un controllo i suoi dispositivi per l'elaborazione dei dati impiegati per le attività di elaborazione dei dati nell'ambito di queste clausole, controllo che viene eseguito dall'esportatore di dati stesso o da un ente verificatore da lui determinato (eventualmente in accordo con le autorità di vigilanza competenti), composto da membri indipendenti che dispongono delle qualifiche tecniche necessarie e che sono tenuti alla riservatezza;
- (g) su richiesta della persona interessata, di mettere a disposizione una copia di queste clausole ovvero dei contratti in atto in relazione ai servizi di elaborazione di dati subordinata, a meno che le clausole ovvero i contratti non contengano informazioni commerciali che possono eventualmente essere tolte, ad eccezione dell'Allegato 2; quest'ultimo, nei casi in cui la persona interessata non riceva copie dall'esportatore di dati, va sostituito da una descrizione riassuntiva delle misure per la sicurezza dei dati;
- (h) che qualora si abbia un'elaborazione di dati subordinata, egli ne ha informato precedentemente l'esportatore di dati e ha raccolto la sua corrispondente approvazione scritta;
- (i) che i servizi di elaborazione dei dati dell'elaboratore di dati subordinato vengono eseguiti in conformità alla clausola 11;
- (j) qualora vi siano accordi con elaboratori di dati subordinati nell'ambito di queste clausole, di consegnare immediatamente all'esportatore di dati copie di tali accordi.

Clausola 6

Responsabilità

1. Le parti convengono sul fatto che una persona interessata, la quale abbia subito danni in seguito a una violazione degli obblighi riportati alle clausole 3 o 11 ad opera di una delle parti o di un elaboratore di dati subordinato, ha diritto a ricevere un risarcimento danni dall'esportatore dei dati.
2. Nella misura in cui una persona interessata non possa far valere diritti a indennizzi nei confronti dell'esportatore di dati come da paragrafo 1, risultanti da violazioni degli obblighi dell'importatore di dati o del suo elaboratore di dati subordinato come da Clausola 3 o Clausola 11, e ciò poiché l'esportatore di dati è di fatto scomparso o ha smesso di esistere in senso giuridico o è divenuto insolvente, l'importatore di dati acconsente a che la persona interessata possa far valere i diritti nei suoi confronti come se fosse egli stesso l'esportatore di dati, a meno che non sia subentrato per tutti gli obblighi legali dell'esportatore di dati un legittimo successore in seguito a un contratto o per legge, cosa che permetterebbe alla persona interessata di far valere i suoi diritti nei confronti di questo successore legale.

L'importatore di dati non può appellarsi a violazioni di un elaboratore di dati subordinato per sfuggire alla sua propria responsabilità.

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

3. Nella misura in cui una persona interessata non possa far valere diritti nei confronti dell'esportatore di dati o dell'importatore di dati come da paragrafi 1 e 2, risultanti da violazioni degli obblighi dell'elaboratore di dati subordinato come da Clausola 3 o Clausola 11, e ciò poiché sia l'esportatore di dati che l'importatore di dati sono di fatto scomparsi o hanno smesso di esistere in senso giuridico o sono divenuti insolventi, l'elaboratore di dati subordinato acconsente a che la persona interessata possa far valere i diritti nei suoi confronti per quanto riguarda i suoi stessi processi di elaborazione dei dati nell'ambito di queste clausole, come se fosse egli stesso l'esportatore di dati o l'importatore di dati, a meno che non sia subentrato per tutti gli obblighi legali dell'esportatore di dati o dell'importatore di dati un legittimo successore in seguito a un contratto o per legge, cosa che permetterebbe alla persona interessata di far valere i suoi diritti nei confronti di questo successore legale. La responsabilità dell'elaboratore di dati subordinato si limita ai suoi stessi processi di elaborazione dei dati nell'ambito di queste clausole.

Clausola 7

Conciliazione e competenza giurisdizionale

1. Nella misura in cui la persona interessata faccia valere nei confronti dell'importatore di dati diritti sul terzo beneficiario e/o diritti al risarcimento danni nell'ambito di queste clausole, l'importatore di dati acconsente a riconoscere la decisione della persona interessata:

- (a) di trasferire la materia del contendere, tramite una persona indipendente o eventualmente tramite le autorità di vigilanza, a una procedura di conciliazione;
- (b) di passare la materia del contendere alla competenza giurisdizionale dello Stato membro nel quale ha sede l'esportatore di dati.

2. Le parti sono concordi sul fatto che la decisione presa dalla persona interessata non pregiudica i loro diritti sostanziali o procedurali a rivendicare mezzi legali in base ad altre disposizioni del diritto nazionale o internazionale.

Clausola 8

Collaborazione con le autorità di vigilanza

1. L'esportatore di dati si impegna a depositare una copia del presente contratto presso le autorità di vigilanza, qualora esse lo richiedano o ciò sia necessario secondo il diritto sulla tutela dei dati vigente.

2. Le parti sono concordi sul fatto che le autorità di vigilanza sono autorizzate a eseguire un controllo dell'importatore di dati e di tutti gli elaboratori di dati subordinati, che a seconda dell'estensione e delle condizioni può corrispondere a un controllo dell'esportatore di dati nell'ambito delle leggi sulla tutela dei dati rispettivamente vigenti.

3. L'importatore di dati informa immediatamente l'esportatore di dati dell'esistenza di norme giuridiche applicabili a lui o ad altri elaboratori di dati subordinati, che vanificano l'esecuzione di un controllo dell'importatore di dati o di eventuali elaboratori di dati subordinati come da paragrafo 2. In questo caso l'esportatore di dati è legittimato ad adottare misure come descritto alla Clausola 5 (b).

Clausola 9

Diritto applicabile

Le clausole sono soggette al diritto dello Stato membri in cui ha sede l'esportatore di dati.

Clausola 10

Modifiche al contratto

Le parti contraenti si impegnano a non modificare o variare le clausole. Fermo restando quanto detto sopra, le parti possono all'occorrenza aggiungere clausole relative all'attività commerciale, nella misura in cui queste non siano in contrasto con le clausole già presenti.

Clausola 11

Elaborazione dei dati subordinata

1. L'importatore di dati non è legittimato a inoltrare a elaboratori di dati subordinati processi di elaborazione dei dati da lui eseguiti su incarico dell'esportatore di dati senza il suo previo consenso scritto. In casi in cui l'importatore di dati inoltri a elaboratori di dati subordinati i suoi obblighi nell'ambito di queste clausole con il consenso dell'esportatore di dati, ciò può avvenire soltanto tramite un accordo scritto con il rispettivo elaboratore di dati subordinato che impone a questo gli stessi obblighi validi anche per l'importatore di dati nell'ambito di queste clausole. In casi in cui l'elaboratore di dati subordinato non adempia ai suoi obblighi di tutela dei dati nell'ambito di un tale accordo scritto, l'importatore di dati rimane completamente responsabile nei confronti dell'esportatore di dati per l'adempimento di tali obblighi.

2. Il sopraccitato accordo scritto tra l'importatore di dati e l'elaboratore di dati subordinato deve inoltre contenere una clausola sul terzo beneficiario come esposto alla Clausola 3, per i casi in cui la persona interessata non possa far valere diritti di risarcimento nei confronti dell'esportatore di dati o dell'importatore di dati in corrispondenza alla Clausola 6, paragrafo 1, poiché questi sono di fatto scomparsi o hanno smesso di esistere in senso giuridico o sono divenuti insolventi, e non è subentrato per tutti gli obblighi legali dell'esportatore di dati o dell'importatore di dati un legittimo successore in seguito a un contratto o per legge. Questa responsabilità relativa al terzo beneficiario dell'elaboratore di dati subordinato si limita ai suoi stessi processi di elaborazione dei dati nell'ambito di queste clausole.

3. Le disposizioni sulla tutela dei dati per il conferimento dell'incarico di elaborazione di dati subordinata come da paragrafo 1 sono soggette al diritto dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore di dati.

4. L'esportatore di dati si impegna a tenere una lista degli accordi stipulati nell'ambito di queste clausole e segnalati dall'importatore di dati come da Clausola 5 (j) sull'elaborazione di dati subordinata, che deve essere aggiornata almeno una volta l'anno. Tale lista viene messa a disposizione delle autorità di vigilanza competenti per l'esportatore di dati.

Clausola 12

Obbligo dopo il termine dei servizi di elaborazione di dati personali

1. Le parti concordano che l'importatore di dati e il suo elaboratore di dati subordinato, al termine della fornitura dei servizi di elaborazione dei dati, restituiscano all'esportatore di dati oppure distruggano, a scelta dell'esportatore di dati, tutti i dati personali trasmessi, nonché eventuali copie degli stessi. L'importatore di dati ed eventualmente l'elaboratore di dati subordinato attestano quindi questo processo all'esportatore di dati, a meno che una legge imposta all'importatore di dati non gli impedisca di restituire o distruggere tutti i dati personali trasmessi, o parti di essi. In un caso simile, l'importatore di dati assicura di garantire la riservatezza dei dati personali trasmessi e di non elaborare ulteriormente in maniera attiva i dati personali trasmessi.

2. L'importatore di dati e l'elaboratore di dati subordinato assicurano che, su richiesta dell'esportatore di dati e/o delle autorità di vigilanza, renderanno accessibili i loro dispositivi per l'elaborazione dei dati a scopo di controllo delle misure citate al paragrafo 1.

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

APPENDICE 1 ALL'ALLEGATO 5

Esportatore di dati: L'esportatore di dati è il Cliente che riceve prestazioni nell'ambito del presente Accordo.			
1. Importatore di dati 1: Hilti (Svizzera) AG, Soodstrasse 6, 8134 Adliswil, Svizzera.			
I dati personali trasmessi			
si riferiscono alle seguenti categorie di persone:	si riferiscono alle seguenti categorie di dati:	si riferiscono alle seguenti categorie speciali di dati:	sono soggetti alle seguenti attività di elaborazione fondamentali:
<ul style="list-style-type: none"> • Esportatore di dati • Collaboratori ed ex collaboratori degli esportatori di dati • Altri collaboratori ed ex collaboratori di terzi autorizzati dagli esportatori di dati 	<p>A. Informazioni generali sul Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logo Cliente • Nome del Cliente • Indirizzo del Cliente • Indirizzi di installazioni di magazzino, cantieri, veicoli e responsabili <p>B. Dati generali sui collaboratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome, cognome: • Foto (soltanto se il collaboratore dà il suo consenso all'inoltro all'esportatore di dati) • Posizione GPS del telefono cellulare del dipendente <p>C. Informazioni sui collaboratori interni dei clienti dell'esportatore di dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome utente interno nell'applicazione • Indirizzo e-mail • Indirizzo commerciale / informazioni di contatto (via, località, Land, Paese, codice di avviamento postale, numeri di telefono) • Numero ID dei collaboratori interni • Designazione / funzione • Tipo di collaboratore (dipendente fisso, esterno, temporaneo) • Identificazione del collaboratore (dal punto di vista del diritto all'utilizzo dei diversi tipi di mezzi di produzione) • Accesso ad applicazioni, autorizzazioni e ruoli utente per l'applicazione <p>D. Cronaca del trasferimento di mezzi di produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data del trasferimento • Tipo di trasferimenti • Trasferimento da collaboratore A a collaboratore B (comprese informazioni GPS del luogo del trasferimento) • Cronaca dei trasferimenti per collaboratore 	Nessuno	Fornitura di servizi di assistenza per l'esportatore di dati
2. Importatore di dati 2: Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein			
I dati personali trasmessi			
si riferiscono alle seguenti categorie di persone:	si riferiscono alle seguenti categorie di dati:	si riferiscono alle seguenti categorie speciali di dati:	sono soggetti alle seguenti attività di elaborazione fondamentali:
<ul style="list-style-type: none"> • Esportatore di dati • Collaboratori ed ex collaboratori degli esportatori di dati • Altri collaboratori ed ex collaboratori di terzi autorizzati dagli esportatori di dati 	<p>A. Informazioni generali sul Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logo Cliente • Nome del Cliente • Indirizzo del Cliente • Indirizzi di installazioni di magazzino, cantieri, veicoli e responsabili <p>B. Dati generali sui collaboratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome, cognome: • Foto (soltanto se il collaboratore dà il suo consenso all'inoltro all'esportatore di dati) 	Nessuno	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione e manutenzione dei componenti del server, della memoria, del backup e della rete dell'ambiente ON!Track • Amministrazione e manutenzione del server e-mail • Fornitura di servizi di assistenza per l'esportatore di dati • Amministrazione e manutenzione dell'applicazione ON!Track • Integrazione tecnica dell'applicazione ON!Track nell'ambiente del sistema

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

	<ul style="list-style-type: none"> • Posizione GPS del telefono cellulare del dipendente <p>C. Informazioni sui collaboratori interni dei clienti dell'esportatore di dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome utente interno nell'applicazione • Indirizzo e-mail • Indirizzo commerciale / informazioni di contatto (via, località, Land, Paese, codice di avviamento postale, numeri di telefono) • Numero ID dei collaboratori interni • Designazione / funzione • Tipo di collaboratore (dipendente fisso, esterno, temporaneo) • Identificazione del collaboratore (dal punto di vista del diritto all'utilizzo dei diversi tipi di mezzi di produzione) • Accesso ad applicazioni, autorizzazioni e ruoli utente per l'applicazione <p>D. Cronaca del trasferimento di mezzi di produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data del trasferimento • Tipo di trasferimenti • Trasferimento da collaboratore A a collaboratore B (comprese informazioni GPS del luogo del trasferimento) • Cronaca dei trasferimenti per collaboratore 		<p>dell'importatore di dati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento di tutti i dati personali della categoria A del Cliente abbonato all'applicazione ON!Track dal sistema SAP globale di Hilti tramite interfacce standard all'applicazione ON!Track e viceversa • Trasferimento di tutti i dati personali delle categorie B e C dei collaboratori ai quali il Cliente assegna compiti di amministrazione della soluzione, dai sistemi SAP globali di Hilti tramite interfacce standard all'applicazione ON!Track e viceversa • Trasferimento di tutti i dati personali delle categorie A, B, C e D dell'applicazione ON!Track tramite interfacce standard ai sistemi SAP globali di Hilti • Su richiesta del Cliente dell'esportatore di dati, rilevamento della cronaca del trasferimento, della sede attuale, dell'assegnazione e dello stato dei mezzi di produzione, tramite funzionalità standard dell'applicazione ON!Track • Hosting e amministrazione dell'applicazione ON!Track
--	---	--	--

3. Importatore di dati 3: **Hilti Asia IT Services Sdn. Bhd.**, Level 7, Symphony House, Pusat Dagangan Dana 1, Jln PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

I dati personali trasmessi

si riferiscono alle seguenti categorie di persone:	si riferiscono alle seguenti categorie di dati:	si riferiscono alle seguenti categorie speciali di dati:	sono soggetti alle seguenti attività di elaborazione fondamentali:
<ul style="list-style-type: none"> • Esportatore di dati • Collaboratori ed ex collaboratori degli esportatori di dati • Altri collaboratori ed ex collaboratori di terzi autorizzati dagli esportatori di dati 	<p>A. Informazioni generali sul Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logo Cliente • Nome del Cliente • Indirizzo del Cliente • Indirizzi di installazioni di magazzino, cantieri, veicoli e responsabili <p>B. Dati generali sui collaboratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome, cognome: • Foto (soltanto se il collaboratore dà il suo consenso all'inoltro all'esportatore di dati) • Posizione GPS del telefono cellulare del dipendente <p>C. Informazioni sui collaboratori interni dei clienti dell'esportatore di dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome utente interno nell'applicazione • Indirizzo e-mail • Indirizzo commerciale / informazioni di contatto (via, località, Land, Paese, codice di avviamento postale, numeri di telefono) • Numero ID dei collaboratori interni • Designazione / funzione • Tipo di collaboratore (dipendente fisso, esterno, temporaneo) • Identificazione del collaboratore (dal punto di vista del diritto all'utilizzo dei diversi tipi di mezzi di produzione) 	<p>Nessuno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Integrazione tecnica dell'applicazione ON!Track nell'ambiente del sistema dell'importatore di dati • Amministrazione e manutenzione dei componenti del server, della memoria, del backup e della rete dell'ambiente ON!Track • Amministrazione e manutenzione dell'applicazione ON!Track • Fornitura di servizi di assistenza per l'esportatore di dati • Fornitura di servizi di assistenza per l'importatore di dati 2 per l'applicazione ON!Track • Trasferimento di tutti i dati personali della categoria A del Cliente abbonato all'applicazione ON!Track dal sistema SAP globale di Hilti tramite interfacce standard all'applicazione ON!Track e viceversa • Trasferimento di tutti i dati personali delle categorie B e C dei collaboratori ai quali il Cliente assegna compiti di amministrazione della soluzione, dai sistemi SAP globali di Hilti tramite interfacce standard all'applicazione ON!Track e viceversa • Trasferimento di tutti i dati personali delle categorie A, B, C e D dell'applicazione ON!Track

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

		<ul style="list-style-type: none"> • Accesso ad applicazioni, autorizzazioni e ruoli utente per l'applicazione <p>D. Cronaca del trasferimento di mezzi di produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data del trasferimento • Tipo di trasferimenti • Trasferimento da collaboratore A a collaboratore B (comprese informazioni GPS del luogo del trasferimento) • Cronaca dei trasferimenti per collaboratore 	<p>tramite interfacce standard ai sistemi SAP globali di Hilti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su richiesta del Cliente dell'esportatore di dati, rilevamento della cronaca del trasferimento, della sede attuale, dell'assegnazione e dello stato dei mezzi di produzione, tramite funzionalità standard dell'applicazione ON!Track
--	--	--	--

APPENDICE 2 ALL'ALLEGATO 5 MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER LA TUTELA DEI DATI

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative che l'importatore di dati deve attuare in base alle Clausole 4 (d) e 5 (c):

Controllo dell'accesso alle aree di elaborazione dei dati

- L'importatore di dati si assicura tramite misure adeguate che le persone non autorizzate non abbiano accesso fisico agli impianti di elaborazione dei dati con i quali si elaborano o si utilizzano i dati personali; queste misure comprendono in particolare:
 - L'ingresso nella sede viene seguito e documentato.
 - L'accesso alla sede viene monitorato e messo sicurezza tramite un sistema di sicurezza adatto e/o un servizio di sicurezza.
 - I visitatori vengono sempre accompagnati.

Controllo dell'accesso ai sistemi di elaborazione dei dati

- L'importatore di dati impedisce, adottando misure adeguate, che i sistemi di elaborazione dei dati vengano utilizzati per l'elaborazione di dati personali da persone non autorizzate, o che esse abbiano logico accesso ai sistemi, in particolare:
 - L'accesso ai sistemi di elaborazione dei dati viene controllato tramite identificazione degli utenti e metodi di autenticazione degli utenti.
 - Il controllo degli accessi e le autorizzazioni all'accesso vengono definiti secondo il principio di necessità.
 - I punti finali interni dell'importatore di dati che vengono utilizzati a supporto della prestazione di servizio del software vengono protetti al fine di impedire l'accesso indesiderato ai sistemi e l'introduzione di malware. Per fare ciò si ricorre a sistemi come firewall, riconoscimento di virus, riconoscimento di malware, riconoscimento e difesa da intrusi, ecc.. Queste tecnologie vengono adattate ai nuovi standard in base allo sviluppo generale in questi settori.

Accesso controllato a determinate aree dei sistemi di elaborazione dei dati

- L'importatore di dati si accerta, adottando misure adeguate all'interno delle applicazioni, che le persone autorizzate all'utilizzo dei sistemi di elaborazione di dati abbiano accesso ai dati soltanto nella misura e fino al punto permessi nell'ambito dei loro rispettivi diritti di accesso (autorizzazione), e che i dati personali non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione, in particolare:
 - Per il personale dell'importatore di dati sono in vigore direttive che regolano l'accesso ai dati personali, e il personale viene corrispondentemente istruito.
 - L'importatore di dati informa il suo personale sui processi di sicurezza rilevanti, comprese possibili conseguenze della mancata osservazione delle regole e dei processi di sicurezza.
 - A scopi di formazione, l'importatore di dati utilizza esclusivamente dati anonimi.
 - L'accesso ai dati avviene da un luogo controllato oppure tramite un accesso controllato alla rete.
 - I terminali che vengono utilizzati per l'accesso ai dati vengono protetti da moderni dispositivi di sicurezza per client.

Controllo della trasmissione di dati

- L'importatore di dati si accerta, adottando misure adeguate, che i dati personali non vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante la trasmissione elettronica, il trasporto o la memorizzazione su appositi dispositivi, e che le persone destinatarie della trasmissione dei dati personali tramite trasmissione di dati possano essere definite e verificate (controllo della trasmissione dei dati), in particolare:
 - Controllo della trasmissione dei dati tra l'esportatore di dati e la prestazione di servizio software fornita dall'importatore di dati:
 - Le prestazioni di servizio software dell'importatore di dati utilizzano tecnologie di cifratura per assicurare la riservatezza e l'integrità / autenticità nella trasmissione dei dati dall'importatore di dati alla prestazione di servizio software.
 - Monitoraggio della trasmissione di dati tra l'importatore di dati e gli elaboratori di dati subordinati:
 - Oltre ai settori concordati per contratto, il richiamo dei dati è ammesso soltanto in caso di speciali attività di assistenza ed esclusivamente ad opera di dipendenti autorizzati del reparto assistenza.
 - Il procedimento di autorizzazione per i dipendenti del reparto assistenza dell'importatore di dati che eseguono la trasmissione dei dati è regolato da un processo fisso.
 - Qualora i dati debbano essere copiati su determinati supporti di terzi a scopo di trasporto fisico, il rapporto con tali supporti di dati avviene in una maniera adatta alla sensibilità dei dati.
 - Sono stati definiti processi documentati per la trasmissione sicura dei dati personali.

Controllo dell'inserimento, controllo dell'elaborazione dei dati e separazione dell'elaborazione dei dati per scopi differenti

- L'importatore di dati si accerta, adottando misure adeguate, che i dati personali vengano elaborati in maniera sicura ed esclusivamente in conformità alle indicazioni dell'esportatore di dati, in particolare:
 - Le funzioni di sicurezza delle applicazioni garantiscono che gli utenti rispettivamente autorizzati possano accedere soltanto ai dati loro assegnati.
 - L'applicazione supporta l'identificazione e l'autenticazione degli utenti.
 - I ruoli dell'applicazione e i connessi diritti di accesso si basano sui ruoli degli utenti in corrispondenza alla funzione da eseguire.
 - Per quanto adeguato e fattibile, l'importatore di dati può implementare nel suo software controlli atti a validare l'inserimento di dati e/o a seguire l'utilizzo o la modifica dei dati.
 - Allo scopo di riconoscere minacce per la sicurezza o l'integrità dei dati e allo scopo di eseguire accertamenti per quanto riguarda violazioni delle disposizioni sulla tutela dei dati ovvero altri attacchi maligni all'integrità dei dati, l'importatore di dati può, senza doverlo prima rivelare, impiegare tecniche avanzate di controllo e monitoraggio al fine di scoprire un eventuale abuso o comportamento minaccioso.

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

Controllo della disponibilità

- L'importatore di dati si accerta, adottando misure adeguate, che i dati personali siano protetti dalla distruzione accidentale o dalla perdita accidentale, in particolare:
 - Misure generali
 - La disponibilità viene gestita e sviluppata in accordo con i numeri concordati relativamente alla disponibilità del servizio.
 - La configurazione del sistema IT interno è soggetta a processi di controllo delle modifiche standard.
 - L'importatore di dati impiega svariati metodi standard al fine di avere una protezione dalla perdita di dati per interruzioni di corrente o da pericoli ambientali generali.
 - Al fine di ridurre i periodi di interruzione non programmata dei servizi, viene eseguita una manutenzione proattiva in conformità al Service Level Agreement.
 - I servizi software dell'importatore di dati comprendono funzioni che permettono di ripristinare i dati personali tramite una migliore tolleranza agli errori.
 - Garanzia di qualità e controllo delle modifiche
 - Lo sviluppo delle applicazioni software del cliente dell'importatore di dati è soggetto a una garanzia di qualità e a una gestione controllata delle versioni rilasciate. Prima di ogni rilascio vengono eseguite prove di collaudo.
 - Tutte le modifiche delle applicazioni software del cliente e dei sistemi di produzione dell'importatore di dati sono soggette a uno stretto controllo delle modifiche.
 - Backup e ripristino
 - È in vigore una direttiva formale sul backup e il ripristino dei dati. Vengono regolarmente effettuate copie di backup dei dati personali.
 - Questi backup tecnici vengono implementati ed eseguiti in base a una direttiva prescritta, al fine di permettere il ripristino dei dati e dell'applicazione in caso di un guasto tecnico o di un errore umano dei dipendenti del settore tecnico.
 - Questi backup vengono eseguiti e utilizzati in base a un capitolato d'oneri definito (frequenza e conservazione del backup), al fine di ripristinare il backup in caso di perdita dei dati primari alla sede primaria, senza salvare lo stato della macchina virtuale.

Disposizioni aggiuntive:

1. Definizioni. I concetti utilizzati in questo DPA hanno il significato indicato sotto (lo stesso vale per quanto riguarda i concetti utilizzati nel testo del documento del DPA). Gli altri concetti, non definiti di seguito, hanno il significato definito all'Allegato 1 dell'Accordo.

Con "**Clausole**" si intendono tutte le disposizioni del presente DPA, nella misura in cui il rispettivo contesto non indichi diversamente.

Con "**Esportatore di dati**" si intende l'esportatore di dati indipendentemente dalla sua sede, che sia dentro o fuori dall'UE/SEE.

Con "**Importatore di dati**" si intende l'importatore di dati indipendentemente dalla sua sede, che sia dentro o fuori dall'UE/SEE.

Con "**Stato membro**" si intende un qualunque Stato, dentro o fuori dall'UE/SEE; e

Con "**Prestazione di servizio**" o "**Prestazioni di servizio**" si intendono i servizi di elaborazione dei dati forniti dall'importatore di dati come descritto all'Allegato 1 (anche se questi concetti vengono utilizzati con aggiunte o in una forma modificata, ad esempio "Servizi di elaborazione dei dati").

2. Disposizioni generali

2.1 Gerarchia. In caso di contraddizioni o contrasti tra questo Allegato 3 e il resto del testo del DPA, è determinante il presente Allegato 3, a meno che l'esportatore di dati non si trovi all'interno dell'UE / del SEE e l'importatore di dati al di fuori dell'UE / del SEE; in questo caso sono determinanti le disposizioni del resto del testo del DPA. Al fine di evitare equivoci, mantengono tuttavia anche in questo caso la loro validità le disposizioni dell'Allegato 3 che vanno meramente oltre il resto del testo del DPA, senza contraddire le disposizioni del DPA stesso.

2.2 Non applicabilità di determinate clausole per importatori di dati UE/SEE. Le Clausole 3, 4 (i), 5 (i), 6, 7, 11 (2) e (3) del DPA non sono applicabili a meno che l'importatore di dati (i) non abbia sede al di fuori dell'UE / del SEE oppure (ii) incarichi un elaboratore di dati subordinato che abbia sede al di fuori dell'UE / SEE.

2.3 Adempimento ad obblighi degli importatori di dati ai sensi della Clausola 5 (j). Con il presente, l'esportatore di dati incarica gli importatori di dati di trasferire tutte le informazioni in relazione all'adempimento degli obblighi degli importatori di dati ai sensi della Clausola 5 (j) esclusivamente all'importatore di dati 1.

2.4 Raggruppamento degli importatori di dati per questioni di efficienza. Le parti contraenti si accordano sul fatto che gli importatori di dati vengano raggruppati assieme come elaboratori di dati in questo DPA unitario esclusivamente a scopo di efficienza (ossia al fine di evitare di redigere svariati diversi documenti contrattuali) e che tale raggruppamento (i) sfoci in DPA legalmente distinti l'uno dall'altro tra il rispettivo esportatore di dati e l'importatore di dati e (ii) non dia origine ad alcuna relazione legale o altra relazione di alcun tipo tra gli esportatori di dati raggruppati assieme.

2.5 Durata. La durata del presente DPA è identica alla durata del presente Accordo. Nella misura in cui nel presente documento non sia stato diversamente concordato, i diritti di recesso e i requisiti per lo stesso corrispondono a quelli stabiliti nell'Accordo.

3. Integrazioni a scopo di adattamento al diritto nazionale. Le parti contraenti approvano le seguenti integrazioni, le quali sono necessarie per garantire la completa conformità ai requisiti vincolanti ai sensi del diritto nazionale vigente in relazione all'incarico di elaboratori di dati per l'esportatore di dati.

3.1 Integrazioni relative agli esportatori di dati con sede in Germania e nei Paesi Bassi

(a) Correzione, cancellazione e blocco di dati. L'importatore di dati si impegna, a scelta, (i) a concedere all'esportatore di dati la possibilità di correggere, cancellare o bloccare dati personali, oppure (ii) ad eseguire egli stesso tali correzioni, cancellazioni o blocchi per l'esportatore di dati.

(b) Controllo autonomo da parte dell'importatore di dati. L'importatore di dati si impegna ad eseguire, utilizzando mezzi adeguati, dei propri controlli sul rispetto dei suoi obblighi alla tutela dei dati in relazione alle prestazioni di servizio. Su richiesta dell'esportatore di dati, egli presenta rapporti relativi a questi controlli a intervalli regolari (almeno una volta l'anno), nonché rapporti emessi in determinate occasioni.

(c) Controllo ad opera dell'esportatore di dati. L'esportatore di dati ha facoltà di controllare annualmente e in determinate occasioni, utilizzando mezzi adeguati, il rispetto degli obblighi di tutela dei dati dell'importatore di dati (in particolare per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative che questi adotta). Questi controlli sono limitati ai sistemi di informazione e di elaborazione dei dati rilevanti per le prestazioni di servizio. Le parti contraenti si accordano sul fatto che i requisiti di controllo sono di regola soddisfatti se l'esportatore di dati richiede informazioni o rapporti di controllo che riguardano i sistemi di elaborazione dei dati dell'importatore di dati. Soltanto nel caso in cui l'esportatore di dati possa dimostrare che vi siano obiettive ragioni di ritenere che le informazioni e/o i rapporti messi a disposizione dall'importatore di dati non siano sufficienti a soddisfare i requisiti di controllo nell'ambito delle leggi vigenti per l'esportatore di dati, l'esportatore di dati stesso ha anche il diritto di eseguire controlli sul posto. L'importatore di dati deve tollerare questi controlli e garantire tutto il supporto necessario.

(d) Obbligo di informazione dell'importatore di dati. L'importatore di dati si impegna a informare tempestivamente l'esportatore di dati in caso di (i) mancato rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali ad opera dell'importatore di dati o dei suoi dipendenti, e di (ii) violazione delle disposizioni del presente DPA. Inoltre, l'importatore di dati si impegna a informare tempestivamente l'esportatore di dati nel caso in cui arrivi a ritenere che alcune indicazioni dell'esportatore di dati violino le leggi vigenti. In conseguenza a un tale accordo, l'importatore di dati non è più tenuto a seguire queste indicazioni fintanto che l'esportatore di dati non le abbia confermate o modificate. L'importatore di dati segnala all'esportatore di dati eventuali lamentele e richieste di persone interessate (ad es. per quanto riguarda la correzione, la cancellazione o il blocco di dati) e di disposizioni emanate da tribunali e autorità di regolamentazione competenti, come anche di altri rischi e pericoli da lui riconosciuti in connessione al rispetto della tutela dei dati. Inoltre, e fermi restando i sotto-punti sopra (i) e (ii), l'elaboratore di dati subordinato informa tempestivamente l'importatore di dati tramite comunicazione sulla violazione del diritto sulla protezione dei dati qualora egli venga a conoscenza del fatto che dati di terzi presenti nelle sue applicazioni di dati vengono utilizzati in maniera illecita, sistematicamente o in maniera grave (ad es. tramite attacchi di hacker).

(e) Diritto di impartire disposizioni. L'esportatore di dati ha nei confronti dell'importatore di dati, generalmente e nel caso singolo, il diritto e il dovere di impartire disposizioni in relazione alle prestazioni di servizio per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati. Le disposizioni possono estendersi anche alla correzione, alla cancellazione o al blocco di dati. Le disposizioni devono essere impartite di regola per iscritto, a meno che circostanze urgenti o altre circostanze particolari non richiedano un'altra forma (ad es. orale o scritta). Le disposizioni impartite in una forma diversa da quella scritta necessitano di conferma scritta da parte dell'esportatore di dati, se l'importatore di dati la richiede.

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

(f) **Restituzione e ulteriore utilizzo di dati dopo il termine del contratto.** Secondo il paragrafo 9.5 dell'Accordo, l'importatore di dati restituisce i dati e li cancella dai suoi sistemi.

(g) **Segreto sui dati.** L'importatore di dati è tenuto a obbligare in forma scritta il suo personale incaricato dell'elaborazione dei dati personali nell'ambito del presente Accordo al trattamento strettamente confidenziale di tali dati personali, e a non utilizzare i dati personali per nessun altro scopo che la fornitura delle prestazioni di servizio per l'esportatore di dati. Questo obbligo di segretezza vale anche dopo il termine del rapporto di lavoro con l'importatore di dati. L'importatore di dati istruisce inoltre i suoi dipendenti in relazione alle disposizioni di legge vigenti sulla tutela dei dati.

3.2 Integrazioni relative agli esportatori di dati con sede in Svizzera

(a) **Concetti.** I concetti di "Dati personali", "Profilo della personalità", "Dati sensibili", "Particolari categorie di dati", "Elaborazione / Lavorazione", "Ente di controllo", "Elaboratore di dati", "Persona interessata" e "Autorità di vigilanza" hanno i significati loro attribuiti, secondo il senso, dalla legge federale svizzera sulla protezione dei dati del 19 giugno 1993, compresi gli emendamenti rilevanti e i relativi regolamenti d'applicazione.

(b) **Diritto applicabile.** Il concetto di "Diritto applicabile" definisce le leggi sulla tutela dei diritti di base e delle libertà delle persone fisiche e giuridiche, e comprende la legge federale svizzera sulla protezione dei dati del 19 giugno 1993 e i suoi emendamenti rilevanti, nonché i relativi regolamenti d'applicazione.

3.3 Integrazioni relative agli esportatori di dati con sede negli USA

(a) Le Clausole 3 e 11 (2) del DPA non sono applicabili. I concetti definiti alla Clausola 1 hanno lo stesso significato loro attribuito nelle leggi canadesi sulla tutela dei dati vigenti. Qualora tali concetti non siano definiti secondo queste leggi, essi hanno il significato della corrispondenza funzionale a questi concetti, applicabili in base a queste leggi.

(b) La Clausola 9 del DPA va rielaborata secondo le leggi della provincia di Ontario e il diritto federale canadese lì applicabile.

(d) **Segnalazione di casi rilevanti per la sicurezza.** L'importatore di dati mette tempestivamente l'esportatore di dati a conoscenza, per iscritto, nel caso in cui: (i) l'importatore di dati riveli dati personali in violazione di queste clausole o delle leggi vigenti a tutela della sfera privata o dei dati, oppure (ii) l'importatore di dati accerti oppure venga a conoscenza oppure abbia il sospetto fondato che siano stati effettuati, che possano essere stati effettuati o che possano ancora essere effettuati un accesso non autorizzato, un'appropriazione, un inoltro o un utilizzo illeciti di dati personali ("caso rilevante per la sicurezza"). L'importatore di dati si impegna alla cooperazione illimitata negli accertamenti in relazione a un tale caso rilevante per la sicurezza e alla riparazione di tutti i danni originati o che potrebbero essersi originati a causa di un caso simile.

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

ALLEGATO 6

Accordo sulle prestazioni di servizio orientate all'impresa

I concetti scritti con iniziale maiuscola non definiti al presente Accordo sulle prestazioni di servizio orientate all'impresa sono definiti nell'Accordo di abbonamento.

1. Oggetto

1.1 Assegnazioni di incarichi per prestazioni di servizio orientate all'impresa. Il Cliente può assegnare al Prestatore le prestazioni di servizio orientate all'impresa descritte all'Allegato 1 al presente Accordo sulle prestazioni di servizio orientate all'impresa.

1.2 Estensione delle prestazioni. L'estensione precisa delle prestazioni di servizio orientate all'impresa viene definita tra il Prestatore e il Cliente in una specifica di lavoro ("Specifica di lavoro"). Una Specifica di lavoro può essere concordata per iscritto tra il Prestatore e il cliente, oppure con l'invio di un'offerta di specifica di lavoro da parte del Prestatore al Cliente via e-mail, e relativa accettazione dell'offerta da parte del Cliente. Il Prestatore fornisce le prestazioni di servizio orientate all'impresa egli stesso, oppure servendosi di suoi subappaltatori. Ogni Specifica di lavoro nell'ambito del presente Accordo sulle prestazioni di servizio orientate all'impresa rappresenta un accordo separato dalle altre specifiche di lavoro, e ogni singola Specifica di lavoro è soggetta alle condizioni del presente accordo sulle prestazioni orientate all'impresa.

1.3 Qualificazione come Prestazioni di servizio orientate all'impresa. Salvo diversamente concordato per iscritto dalle parti, il contratto sulle prestazioni orientate all'impresa si qualifica come contratto per prestazioni e non come contratto d'opera.

2. Obblighi del Cliente.

2.1 Obblighi di collaborazione. In relazione alla fornitura delle prestazioni di servizio orientate all'impresa, il cliente è soggetto a un adeguato obbligo di collaborazione. Questo obbligo di collaborazione e supporto da parte del cliente comprende tra l'altro: (i) la risposta entro un termine adeguato alle richieste e alle comunicazioni del Prestatore; (ii) la trasmissione e la fornitura di documenti e informazioni appropriati al Prestatore entro un termine adeguato; (iii) il tempestivo controllo delle prestazioni di servizio orientate all'impresa fornite dal Prestatore; (iv) a seconda delle indicazioni fornite dal Prestatore in relazione all'ambiente hardware e software necessario, la messa a disposizione di tutte le autorizzazioni e le licenze delle rispettive parti (ad esempio licenze software necessarie di offerenti terzi) di cui il Prestatore ha bisogno per fornire le prestazioni di servizio orientate all'impresa; se e in che misura il Prestatore abbia bisogno di infrastrutture tecniche o di avere accesso ai sistemi del cliente al fine di fornire le prestazioni concordate da contratto, viene stabilito dal Prestatore e dal Cliente nella rispettiva Specifica di lavoro. Il Cliente garantisce al personale del Prestatore accesso ai suoi locali e alla sua infrastruttura tecnica. Inoltre, il Cliente mette a disposizione gratuitamente superfici da uffici e attrezzatura aggiuntive, nella misura necessaria all'adempimento delle prestazioni del Prestatore stabilite da contratto.

2.2 Mancato rispetto degli obblighi di collaborazione. Qualora il Cliente non adempia ai suoi obblighi di collaborazione come descritto in questo paragrafo, il Prestatore non è responsabile per le conseguenze che ne risultano, ivi compresi i ritardi, ma senza limitazione a questi.

3. Personale

Il Cliente mette il Prestatore a conoscenza di tutte le prescrizioni, le regole e le pratiche che i collaboratori del Prestatore devono rispettare mentre si trovano presso la sede del Cliente stesso. Il Prestatore è tenuto a rispettare queste prescrizioni e regole quando i suoi collaboratori si trovano presso la sede del Cliente. Il Cliente adotta adeguati provvedimenti o predispone l'adeguata adozione di misure che assicurino la salute e la sicurezza del personale, dei collaboratori, dei procuratori e dei subappaltatori del Prestatore durante la loro permanenza presso la sede del Cliente stesso.

4. Durata e recesso

Tutte le prestazioni di servizio orientate all'impresa assunte nel presente Accordo rimangono in vigore per la durata indicata nella rispettiva Specifica di lavoro, ovvero, qualora non sia indicato un tale periodo, fino alla conclusione delle corrispondenti prestazioni di servizio orientate all'impresa.

5. Compenso e condizioni di pagamento

5.1 Tariffe. Il Cliente paga al Prestatore le tariffe concordate nella corrispondente Specifica di lavoro. Salvo diversamente concordato nel presente Documento o in una Specifica di lavoro, tutte le tariffe sono indicate e sono da pagarsi in CHF.

5.2 Fatture. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, tutte le fatture sono pagabili entro quindici (15) giorni dalla data di fatturazione. Su richiesta, il Prestatore mette a disposizione del Cliente tutte le informazioni, i documenti e i disegni di cui egli ha bisogno per verificare la correttezza delle fatture.

5.3 Ritardo di pagamento. In caso di ritardo di pagamento del Cliente, questi è tenuto a versare interessi di mora mensili dell'ammontare di cinque (5) punti percentuali dell'importo dovuto. Fermo restando quanto detto sopra, il Prestatore è legittimato a esigere interessi di mora più elevati secondo il diritto vigente.

5.4 Imposte. Salvo esplicita diversa indicazione, tutte le indicazioni dei prezzi si intendono al netto dell'IVA legale.

Accordo di abbonamento per la soluzione Hilti ON!Track

APPENDICE 1 all'ALLEGATO 6 (Accordo sulle prestazioni di servizio orientate all'impresa)

A seconda della disponibilità, il Cliente può commissionare al Prestatore le seguenti prestazioni di servizio orientate all'impresa:

Analisi in loco

I servizi di analisi in loco vengono forniti dal Prestatore alla sede del Cliente. Possono comprendere le seguenti attività:

- Valutazione dello status quo del Cliente in relazione alla tracciatura e la gestione di mezzi di produzione per le costruzioni
- Identificazione di possibilità di miglioramento in relazione alla tracciatura e alla gestione dei mezzi di produzione per le costruzioni
- Quantificazione del potenziale di risparmio tramite l'attuazione di corrispondenti moduli di prestazioni di servizio del Prestatore
- Definizione del piano di implementazione Hilti ON!Track

Allestimento in loco

I servizi di allestimento in loco vengono forniti dal Prestatore alla sede del Cliente. Possono comprendere le seguenti attività:

- Definizione della struttura dei dati, ad es. per categorie e sedi dei mezzi di produzione
- Definizione dei ruoli degli utenti
- Assistenza nell'esportazione / importazione / inserimento dei dati
- Suggerimenti sul processo
- Suggerimenti su come contrassegnare i diversi tipi di mezzi di produzione

Ente esterno

Le prestazioni di servizio dell'ente esterno vengono fornite dal Prestatore al di fuori dalla sede del Cliente. Possono comprendere le seguenti attività:

- Definizione della struttura dei dati, ad es. per categorie e sedi dei mezzi di produzione
- Definizione dei ruoli degli utenti
- Assistenza nell'esportazione / importazione / inserimento dei dati

Formazione in loco

I servizi di formazione in loco vengono forniti dal Prestatore alla sede del Cliente. Possono comprendere le seguenti attività:

- Inserimento nel sistema e definizioni importanti
- Formazione sull'allestimento e l'utilizzo dell'applicazione web
- Formazione sull'allestimento e l'utilizzo dell'applicazione per smartphone e scanner RFID
- Formazione sull'utilizzo dell'hardware, se acquistato presso il Prestatore

Formazione online

I servizi di formazione online vengono forniti dal Prestatore tramite internet. Possono comprendere le seguenti attività:

- Inserimento nel sistema e definizioni importanti
- Formazione sull'allestimento e l'utilizzo dell'applicazione web
- Formazione sull'allestimento e l'utilizzo dell'applicazione per smartphone e scanner RFID

Identificazione dei mezzi di produzione

I servizi di identificazione dei mezzi di produzione vengono forniti dal Prestatore o da un subappaltatore del Prestatore, e attuati presso la sede del Cliente. Possono comprendere le seguenti attività:

- Applicazione di etichette sui mezzi di produzione del Cliente

Registrazione dei mezzi di produzione

I servizi di registrazione dei mezzi di produzione vengono forniti dal Prestatore o da un subappaltatore del Prestatore, e attuati presso la sede del Cliente. Possono comprendere le seguenti attività:

- Aggiunta dei mezzi di produzione al software ON!Track.